

# UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche



UNIVERSITÀ DELLA  
VALLE D'AOSTA  
UNIVERSITÉ DE LA  
VALLÉE D'AOSTE

*Corso di studio in Scienze politiche e delle relazioni internazionali*

TESI DI LAUREA TRIENNALE

*Gestione e tutela delle acque: una governance multilivello.*

*Case study Ru Courtaud.*

**Relatore:** Louvin Roberto

**Candidato:** Revil Alanis

Anno Accademico: 2023-2024

# INDICE

---

Introduzione	7
<b>Capitolo 1. Tutela e gestione delle acque nell'Unione Europea</b>	
1.1 Normativa europea acque	9
1.1.1 Direttiva europea 2000/60/CE	14
1.1.2 Regolamento 2021/1119 Unione Europea	16
1.2 Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee	17
1.3 Agenda 2030	20
1.3.1 Analisi obiettivi 6 e 14	21
<b>Capitolo 2. Tutela e gestione delle acque in Italia</b>	
2.1 Governance multilivello	27
2.2 Evoluzione della normativa italiana	27
2.2.1 Articolo 32 della Costituzione	29
2.2.2 Articoli 9 e 41 della Costituzione e riforma del 2022	31
2.3 Apparati per la tutela delle acque	32
2.4 Procedimenti specifici	33
<b>Capitolo 3. Tutela e gestione delle acque in Valle d'Aosta</b>	
3.1 Demanio idrico in Valle d'Aosta	37
3.2 Decreto Bersani e CVA	40
3.3 Piano di tutela delle acque	42

3.4 I consorzi	47
3.4.1 Il consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM)	48
3.5 Nuove prospettive	48
<b>Capitolo 4. Case study Ru Courtaud</b>	
4.1 Le risorse idriche in Val d'Ayas	51
4.2 Storia del Rû Courtaud	53
4.3 Atti di infeudazione	55
4.4 I regolamenti che disciplinavano la gestione del Rû	60
4.4.1 La ripartizione dell'acqua	61
4.5 L'origine e la diffusione dei litigi per la ripartizione dell'acqua	64
4.6 Il progetto di ricostruzione del Rû	65
4.6.1 Programma di esecuzione dei lavori	66
4.7 Gestione delle acque del Rû Courtaud al giorno d'oggi	67
4.8 Lo statuto del Rû Courtaud	68
4.8.1 Lo Statuto del 1962	68
4.8.2 Gli Statuti del 1990 e 2020	74
4.9 Il regolamento del Rû Courtaud	78
4.10 Concessione delle acque	80
4.11 Progetto europeo - Le Rû Retrouvé	82
Conclusioni	85
Regolamento del Rû Courtaud	87
Bibliografia	95
Sitografia	98



## MOTIVAZIONE

---

In quanto maestra di sci ed essendo un'appassionata di alpinismo, sono sempre stata molto legata al territorio della mia Regione. Credo fermamente che vivere in una zona dove la natura la fa da padrona sia una fortuna immensa, che talvolta non riusciamo a riconoscere. Oltre a dover essere grati per questa nostra situazione di privilegio, dovremmo provare a contribuire attivamente al buon funzionamento e al progresso dell'area nella quale viviamo.

Per questo motivo e provenendo da una famiglia di agricoltori, quella paterna, ho imparato l'importanza delle *corvée* e della cura dei beni comuni. In questo contesto è nata in me la curiosità sulle forme di gestione e di tutela delle risorse comuni del territorio.

La scelta di concentrarmi sulla risorsa idrica invece è dettata dalla mia professione. In quanto maestra di sci, ho sperimentato negli ultimi anni, l'immensa importanza non soltanto della neve naturale, ma anche di quella artificiale che è legata in maniera indissolubile alla risorsa idrica. L'acqua in un contesto come il nostro, non consente soltanto di espletare le principali funzioni vitali, ma nel mio caso, come in quello di molti altri, permette anche di lavorare. A questo proposito si potrebbero indubbiamente aprire numerose parentesi in merito all'opportunità oppure no di un utilizzo di questo genere, ma a mio avviso come evidenzierò all'interno del primo capitolo, risulta importantissimo trovare un equilibrio molto difficile da trovare tra tutela dell'ambiente e tutela degli interessi economici.

Unendo quindi questi due aspetti della mia vita, ho deciso quindi di scegliere la tematica della tutela e gestione della risorsa idrica in Valle d'Aosta e di concentrarmi sul Rû Courtaud in quanto importante testimonianza della capacità di collaborare nella mia vallata.

Spesso veniamo sopraffatti da episodi di vita comune oppure da episodi di cronaca all'interno dei quali si parla di discordie e litigi vari e ritengo che concentrarsi invece su un esempio di sana collaborazione, sforzi comuni e resilienza possa essere una sorta di messaggio di speranza. L'esempio emblematico del Rû Courtaud, ci dimostra

infatti che con impegno e regolamentazione anche i beni comuni possono essere gestiti e possono diventare un punto di riferimento per le comunità alle quali sono legati.

## INTRODUZIONE

---

A partire dalla metà degli anni settanta l'attenzione sulle tematiche ambientali e sulla salvaguardia delle risorse è cresciuta in maniera esponenziale. Uno dei concetti principali all'interno della discussione risulta essere quello di sviluppo sostenibile, la definizione di tale concetto è stata fornita per la prima volta all'interno del Rapporto Brundtland del 1987<sup>1</sup>. All'interno del documento "Our common future" si riporta infatti che "lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri"<sup>2</sup>. Dal rapporto stilato dalla Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo si deduce dunque l'importanza della gestione delle risorse ambientali, tali beni vanno infatti preservati anche per le generazioni future, che devono avere la possibilità di goderne.

Essendo però la tutela dell'ambiente non circoscrivibile ad una sola nazione, le politiche di tutela ambientale sono tendenzialmente politiche multilivello. Risulta infatti evidente che se vi sono nazioni poco virtuose che inquinano il suolo, gli oceani oppure l'atmosfera a risentirne sono anche le nazioni che all'interno dei loro confini geografici risultano essere più irreprensibili. Tra le diverse nazioni vengono dunque a crearsi vincoli reciproci e anche se involontariamente vi è un'interconnessione che evidenzia sempre più la necessità di una collaborazione.

Per tale motivo, all'interno di questo elaborato che si occuperà di tutela e gestione delle risorse idriche, si partirà da un approccio più globale per poi arrivare ad un livello locale.

La trattazione evidenzierà brevemente le politiche e gli strumenti messi in atto partendo dal livello europeo, passando per il livello nazionale per poi arrivare al livello regionale, per mezzo di un'analisi della situazione riscontrabile in Valle d'Aosta. A tal proposito ci si concentrerà poi in un ultimo momento su un *case study*

---

<sup>1</sup> P. Ronchetti, "Diritto e legislazione turistica", Zanichelli, pag. 78.

<sup>2</sup> Rapporto Brundtland del 1987, "Our common future".

riguardante il Ru Courtaud, un canale presente in Val d'Ayas, una delle vallate laterali della regione alpina.

Un approccio di questo tipo dal generale al particolare si pone l'obiettivo di evidenziare le differenze e le affinità delle politiche pubbliche messe in atto a diversi livelli, per poter tentare di comprendere se vi siano strategie più valide di altre e se le strategie di tutela delle acque messe in atto nei vari livelli siano le più efficienti in relazione alle necessità di tali zone.

## CAP 1- TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE NELL'UNIONE EUROPEA

---

Come accennato in precedenza la tematica ambientale risulta particolarmente importante e per questo motivo le istituzioni se ne occupano su più livelli. Per evitare che la trattazione diventi troppo dispersiva si partirà direttamente da un'analisi del livello comunitario, evitando di concentrarci sul piano globale.

### 1.1 La normativa europea

L'Unione Europea nel suo complesso, come i singoli stati, si trova di fronte a innumerevoli problematiche tra cui l'esaurimento delle risorse, l'inquinamento e i cambiamenti climatici. Per la gestione di tali problematiche "la politica dell'Unione in materia di ambiente si basa sui principi della precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio chi inquina paga"<sup>3</sup>.

Analizziamo brevemente i principi sopra elencati per poter comprendere i capisaldi della normativa. Innanzi tutto ci occupiamo del principio di precauzione nato per la gestione dei rischi ambientali, esso si basa su un'analisi dell'incertezza scientifica, sulla valutazione dei dati scientifici e sull'individuazione di eventuali effetti negativi. Fondamentalmente tale caposaldo mira alla gestione dei rischi, si tratta infatti di uno strumento che prevede una condotta cautelativa nel caso in cui la comunità scientifica ed i vari studi condotti su una determinata situazione riportino risultati contrastanti o controversi. Sostanzialmente se vi sono dubbi relativi all'effetto potenzialmente pericoloso di un prodotto oppure di un'opera e che tali dubbi persistano a seguito della valutazione scientifica, va impedita l'esecuzione dell'opera oppure la messa in commercio del bene. Qualora la merce in oggetto sia stata già commercializzata si può prevedere il suo ritiro dal mercato. Va comunque considerato che le misure non devono in nessun caso essere discriminatorie, devono essere proporzionate e soprattutto devono essere riviste nel caso in cui vi

---

<sup>3</sup> Lugaresi, Nicola, Diritto dell'ambiente; con la collaborazione di Eugenio Caliceti e Enrica Rocca, 6. ed., Milano: Wolters Kluwer, 2020.

siano dei cambiamenti o dei progressi nella letteratura scientifica. Risulta dunque possibile che a seguito di nuovi studi o a miglioramenti di tipo tecnologico, alcuni prodotti o procedure che erano state escluse dal mercato vengano reintrodotti. Occorre perciò trovare un equilibrio tra le misure messe in atto e il benessere sociale ed economico delle comunità.

Il secondo principio, quello dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni, si basa sull'idea che sia necessario prendere tutte le precauzioni necessarie affinché eventi negativi e dannosi per l'ambiente non si verifichino. Si prevede dunque un intervento prima che vengano eventualmente causati dei danni, di modo tale da poter idealmente eliminare il rischio che i danni si verifichino e qualora questo non sia possibile, si punta a ridurre in maniera significativa la probabilità che tali danni si verifichino. Il principio di azione preventiva si trova quindi alla base delle strategie di tutela ambientale, è il pilastro fondamentale per la creazione di piani e strategie di pianificazione ambientale.

Infine troviamo il principio "chi inquina paga" che possiamo riassumere dicendo che "un'azienda che provoca un danno ambientale ne è responsabile e deve farsi carico di intraprendere le necessarie azioni di prevenzione o di riparazione e di sostenere tutti i costi relativi"<sup>4</sup>. Anche in questo caso quindi si tratta in parte di prevenire il danno, infatti tale principio ha indirettamente un carattere di tipo preventivo, ma ci si occupa soprattutto di danni che si sono già verificati. L'aspetto preventivo è legato al fatto che si riconducono i costi ambientali agli imprenditori di modo tale che sia incentivato a politiche aziendali virtuose per l'ambiente. In quest'ultimo caso l'Unione Europea evidenzia come sia necessario intraprendere delle "azioni di riparazione" pagando i danni arrecati. I danni non devono infatti mai ricadere sulla collettività, ma devono essere risarciti da coloro che li cagionano. Va comunque sottolineato che è necessario che ci si trovi in una situazione di dolo oppure di colpa e che vi sia un collegamento tra l'evento dannoso per l'ambiente e la condotta di coloro che li hanno cagionati.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

Dopo esserci concentrati sui criteri generali seguiti all'interno dell'UE occorre poi trattare brevemente della base giuridica.

L'Unione Europea come spesso accentuato affonda le sue radici a partire dal Trattato di Parigi del 18 aprile del 1951<sup>5</sup>, quando nasce la Comunità del carbone e dell'acciaio come strumento di cooperazione tra stati, a partire da questo momento vi sono state innumerevoli mutazioni che hanno portato ad un rafforzamento di tale unione e all'inserimento di innumerevoli stati. L'Unione Europea come la conosciamo oggi nasce però nel 1992, con il Trattato di Maastricht e non rappresenta più soltanto un'associazione con fini prettamente economici, ma anche sociali, in tal senso la comunità si occupa in maniera molto rilevante di garantire i diritti e le libertà fondamentali.

Per suddetti motivi e per garantire equità tra le diverse nazioni, ogni stato appartenente all'organizzazione rinuncia a parte della sua sovranità in favore dell'UE, questo comporta che il diritto dell'Unione ha "un effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi stati membri ed entra a far parte del sistema giuridico di ciascuno"<sup>6</sup>. L'Unione Europea dispone quindi di competenze legislative in diverse materie. Vi sono dunque materie per le quali tale competenza risulta essere esclusiva dell'Unione tra cui ad esempio la politica monetaria, alcune per le quali la competenza legislativa è ripartita tra UE e stati sovrani, tra cui ad esempio la materia "ambiente" ed infine vi sono materie per le quali l'Unione Europea può soltanto sostenere e coordinare l'azione degli stati membri.

Risulta evidente che questa "governance multilivello" comporti un gran numero di norme riguardanti le medesime tematiche, a tal proposito vale la pena citare alcuni dei trattati istitutivi dell'UE tra cui il trattato di Maastricht, quello di Amsterdam, quello di Lisbona e quello di Nizza, il TFUE dunque il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ma anche strumenti giuridici che si trovano più in basso nella gerarchia delle fonti tra cui ad esempio i regolamenti, le direttive e le decisioni.

---

<sup>5</sup> Daniele, Luigi, Diritto dell'Unione europea : sistema istituzione, ordinamento, tutela giurisdizionale, competenze , Milano : Giuffrè Francis Lefebvre, 2020.

<sup>6</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata), Gazzetta ufficiale Unione Europea, 26/10/2012.

Sarebbe pertanto impossibile poter svolgere una trattazione esaustiva all'interno di questo elaborato, ci si concentrerà dunque soltanto su alcuni articoli che vengono ritenuti i più significativi ai fini dell'elaborato.

La politica ambientale all'interno dell'Unione si basa sugli articoli dal 191 al 193 del TFUE, che vengono di seguito riportati in maniera non integrale.

#### **Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE)**

1. *La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.*

2. *La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione.*

*In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.*

3. *Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto:*

- *dei dati scientifici e tecnici disponibili,*
- *delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione,*
- *dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione,*
- *dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.*

#### **Articolo 192 (ex articolo 175 del TCE)**

1. *Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.*

2. *In deroga alla procedura decisionale di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adotta:*

*a) disposizioni aventi principalmente natura fiscale;*

*b) misure aventi incidenza: — sull'assetto territoriale, — sulla gestione quantitativa delle risorse idriche o aventi rapporto diretto o indiretto con la disponibilità delle stesse, — sulla destinazione dei suoli, ad eccezione della gestione dei residui;*

*c) misure aventi una sensibile incidenza sulla scelta di uno Stato membro tra diverse fonti di energia e sulla struttura generale dell'approvvigionamento energetico del medesimo. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, può rendere applicabile la procedura legislativa ordinaria alle materie di cui al primo comma.*

*3. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano programmi generali d'azione che fissano gli obiettivi prioritari da raggiungere.*

*4. Fatte salve talune misure adottate dall'Unione, gli Stati membri provvedono al finanziamento e all'esecuzione della politica in materia ambientale.*

#### **Articolo 193 (ex articolo 176 del TCE)**

*I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i trattati. Essi sono notificati alla Commissione.*

Avendo presente questa normativa come fondamento possiamo fare alcune considerazioni. In primo luogo è doveroso sottolineare che la materia ambientale viene legata alla protezione della salute umana, si riconosce dunque il legame esistente tra inquinamento e problematiche psico-fisiche. A tal proposito vedremo poi che a livello nazionale questo si traduce nel diritto alla salubrità dell'ambiente, iniziamo comunque a sottolineare che la tutela ambientale viene vista come strumento per diminuire la parte della spesa pubblica che viene utilizzata per la sanità sia a livello fisico che a livello psicologico. Va comunque evidenziato che a seguito della riforma costituzionale del 2022, ambiente viene tutelato "in sé" e non soltanto per i suoi riflessi sulla salute umana.

Sempre all'interno dell'articolo 191 del TFUE emerge l'importanza di analisi oggettive e l'utilizzo di dati scientifici.

Un ulteriore elemento degno di nota è quello inserito all'interno dell'ultimo articolo che abbiamo riportato. All'interno di questo articolo viene indicato che i singoli stati possono prendere provvedimenti per una protezione maggiore, questo significa che la normativa europea può essere modificata dagli stati appartenenti all'Unione

Europea ma soltanto in “melius” e mai in “peius”. Gli stati possono dunque sempre tutelare maggiormente i loro cittadini, ma non possono mai derogare “verso il basso”, la normativa europea pone dunque una sorta di limite inferiore ma mai uno superiore.

### **1.1.1 Direttiva 2000/60/CE**

Dopo esserci concentrati sui principi e sulla normativa generale possiamo a questo punto riportare un esempio di norme più specifiche. Il documento contenente il quadro d’azione in materia di acque è la direttiva 2000/60/CE con le successive modifiche. Riassumendo brevemente l’obiettivo della direttiva è quello di<sup>7</sup>:

- proteggere tutte le forme d'acqua (superficiali, sotterranee, interne e di transizione)
- ripristinare gli ecosistemi in e intorno a questi corpi d’acqua
- ridurre l’inquinamento nei corpi idrici
- garantire un uso sostenibile delle acque da parte di individui e imprese

Per raggiungere tali scopi viene delegata la responsabilità ai legislatori nazionali che hanno il compito: di individuare le varie fonti d’acqua presenti all’interno dei loro confini, analizzare le peculiarità delle suddette, monitorare la qualità delle acque, attuare piani per la gestione dei bacini idrografici e infine fornire pubblicamente le informazioni relative a tale tematica.

Infine risulta interessante affrontare gli articoli 23 e 24 di tale direttiva, essi si occupano di sanzioni ed attuazione di quanto previsto dalla direttiva. Per quanto riguarda le sanzioni viene riportato che devono essere “effettive, proporzionate e dissuasive<sup>8</sup>”, dunque gli stati membri devono comminare sanzioni a condizione che siano comunque proporzionate al danno ambientale arrecato e che abbiano lo scopo di dissuadere coloro che violano tali norme. Il problema che emerge risulta però spesso essere la quantificazione del danno ambientale, in molti casi in effetti si rischia di sottostimare il problema in quanto è molto difficile calcolare gli effetti di

---

<sup>7</sup>Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

<sup>8</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

lungo termine. Un esempio è quello relativo all'inquinamento prodotto dalle industrie che sversano gli scarti della loro produzione nei corsi d'acqua, in questo caso è difficile quantificare ad esempio se si sono arrecati danni alle falde acquifere, se gli agricoltori della zona non possono più utilizzare le acque per l'irrigazione dei campi, se i danni alla flora e fauna locale sono irreversibili oppure no, e soprattutto nel caso in cui si riesca a fare un'analisi dettagliata di tutti questi aspetti risulta poi difficile quantificare economicamente i danni ad essi correlati. Per quanto riguarda gli agricoltori che non possono più utilizzare l'acqua fluviale per l'irrigazione, bisogna calcolare il valore monetario dell'intero raccolto andato perso in caso di mancanza di altre fonti d'acqua? Quale valore bisogna attribuire alla merce? Oltre a tali aspetti prettamente economici bisogna poi tener presente il fatto che i danni alle riserve idriche hanno anche ricadute di tipo sociale. Ecco che pare evidente che sanzionare coloro che violano le norme in maniera effettiva e proporzionata risulta spesso essere un'ardua impresa.

Analizzando invece l'articolo 24 relativo all'attuazione, occorre evidenziare che il documento su cui ci stiamo concentrando risulta essere una direttiva e in quanto tale necessita di essere recepita dai paesi membri dell'Unione Europea.

L'UE ha in effetti diversi strumenti da utilizzare per fornire indirizzo economico, politico e sociale all'interno degli stati membri. I regolamenti e le decisioni sono direttamente vincolanti per gli stati membri e non necessitano di intervento del legislatore nazionale, mentre le direttive, come in questo caso, prevedono l'intervento delle autorità italiane prima della loro entrata in vigore. L'attuazione delle direttive comunitarie coinvolge infatti oltre al Parlamento italiano anche il legislatore regionale.

Nel caso che stiamo analizzando "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 22 dicembre 2003<sup>9</sup>", dunque sono stati concessi quasi tre anni al legislatore nazionale per recepire la direttiva. Lo stato risulta dunque vincolato per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma gli viene riconosciuta libertà per quanto riguarda "la forma e i mezzi da utilizzare", questo aspetto risulta molto

---

<sup>9</sup> Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000.

interessante in quanto è evidente che ogni stato ha delle sue particolarità e peculiarità e questo strumento permette di rispettare tali differenze.

### **1.1.2 Regolamento 2021/1119 Unione Europea**

Infine può risultare interessante citare una delle ultime normative europee riguardanti l'ambiente e le risorse idriche, il regolamento 2021/1119 dell'UE che contiene "il quadro per il conseguimento della neutralità climatica". Tale regolamento rimanda all'articolo 192 del TFUE di cui abbiamo già parlato nel paragrafo precedente.

Per mezzo del 1119 del 2021 ci si pone l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica all'interno dell'unione e ci si propone di raggiungerla entro il 2050. Oltre a voler giungere ad un equilibrio tra emissioni e la loro rimozione, si intende addirittura giungere ad un livello negativo all'interno dei territori. Per poter pervenire a tale finalità, si deve comunque "tener conto al contempo dell'equità, della solidarietà e dell'efficienza in termini di costi<sup>10</sup>", quindi bisogna sì considerare l'Unione Europea come un'unica entità, ma bisogna altresì ricordare delle enormi differenze che intercorrono tra i vari stati che la compongono. Ogni stato sovrano deve dunque agire per ridurre le emissioni, ma agli stati con maggiori competenze nel settore delle scienze climatiche e ambientali vengono richiesti sforzi aggiuntivi.

L'obiettivo della neutralità delle emissioni risulta indubbiamente molto ambizioso, ma il regolamento prevede una serie di misure intermedie, che dovrebbero permettere all'Unione di comprendere se si stanno intraprendendo le giuste misure oppure no. Non viene dunque fissato soltanto l'obiettivo di lungo periodo, ma vengono evidenziati dei "micro obiettivi" da raggiungere durante gli anni che ci separano dal 2050. La normativa prevede ad esempio<sup>11</sup>:

- riduzione di almeno il 55% delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990

---

<sup>10</sup> Normativa europea sul clima, documento di sintesi del regolamento 2021/1119.

<sup>11</sup> Regolamento 2021/1119 del Parlamento europeo e del consiglio del 30 giugno 2021, art. 4.

- potenziamento del “pozzo di assorbimento<sup>12</sup>” di carbonio dell’Unione entro il 2030
- redazione di relazioni contenenti il bilancio di revisione dei gas effetto serra per il periodo 2030-2050
- valutazione ogni 5 anni dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi e se necessario adattamento delle misure messe in atto

Questo strumento normativo sembra riguardare in maniera decisamente poco rilevante le risorse idriche che sono al centro del nostro elaborato, bisogna però fare alcune considerazioni che ci permettono di comprendere per quali ragioni si è deciso di inserire tale regolamento all’interno della trattazione.

Gli studi riguardanti il clima hanno evidenziato come l’effetto serra abbia enormi impatti sulla temperatura del nostro pianeta, tale fenomeno risulta in effetti essere fondamentale per la presenza della vita sulla terra, senza effetto serra la temperatura sarebbe troppo bassa per permettere che il pianeta sia vivibile, ma le modifiche che tale effetto ha subito a causa dell’attività umana portano ad un aumento eccessivo della temperatura<sup>13</sup>. Questo aumento di temperatura modifica in maniera significativa il ciclo idrologico, portando ad un aumento di eventi estremi di carattere siccitoso ma anche di carattere alluvionale che a loro volta modificano la disponibilità di acqua potabile e utilizzabile per le coltivazioni. A tal proposito nel capitolo successivo si analizzeranno alcuni dati riguardanti l’Italia sull’immissione di acqua nelle reti locali.

## **1.2 Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee**

Dopo aver analizzato in un primo momento la normativa europea e le principali leggi sovranazionali che si occupano di tutela e gestione delle risorse idriche, ci si concentra ora su alcuni meccanismi messi in atto per rendere tale protezione effettiva.

---

<sup>12</sup> Definizione pozzo di assorbimento: un serbatoio che rimuove biossido di carbonio dall’atmosfera.

<sup>13</sup>-Diritto dell’ambiente, Giampaolo Rossi, Quinta edizione, Giappichelli Editore, pag.22.

In ordine cronologico ci concentreremo in un primo momento sul “Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee” redatto nel 2012 dalla Commissione europea. Innanzi tutto occorre evidenziare che “il Piano riconosce che gli ambienti acquatici presentano caratteristiche molto eterogenee all’interno dell’UE, pertanto, in linea con il principio di sussidiarietà, il documento non propone un’unica soluzione universale<sup>14</sup>”. Per questo motivo, vengono predisposte all’interno del piano diverse *good practices* che poi vanno implementate all’interno dei diversi stati in maniera differenziata.

Tra le novità più rilevanti possiamo citare:

- la proposta di introduzione di “sistemi di scambio di crediti relativi all’acqua” anche detti *water trading*: all’interno del Piano si prevede la possibilità da parte degli stati membri di scambiarsi quote di acqua per poter sopperire alle necessità di alcuni stati, nel caso in cui altri stati membri invece si trovino in una condizione di surplus di acqua. Questi sistemi di scambio di quote, vengono utilizzati ad esempio per le emissioni e tendenzialmente da parte di enti e società private, mentre l’utilizzo in un contesto come quello idrico risulta più difficile. Le principali problematiche legate alla compravendita di acqua tra stati sovrani sono: il rischio che alcune nazioni sfruttino in maniera eccessiva corsi d’acqua presenti sul loro territorio e che poi transitano in altri stati, e i costi eccessivi per il trasporto di tale bene. Possiamo dunque affermare che l’introduzione di sistemi di scambio di crediti per l’acqua non risulta particolarmente efficiente ed applicabile, ma rappresenta un cambio di paradigma su come il bene viene percepito, per tale motivo si è deciso di inserire questa pratica all’interno dell’elaborato, per far comprendere come la visione della gestione delle risorse idriche stia cambiando all’interno del vecchio continente.
- pratiche per il riutilizzo delle acque per l’irrigazione o per uso industriale: il documento pone molta rilevanza al riutilizzo delle acque reflue e di scarto se possibile. In un’ottica di economia circolare sfruttare “gli scarti” a fini economici può

---

<sup>14</sup> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee COM (2012) 673.

portare ad un notevole miglioramento riducendo esponenzialmente la quantità di acqua necessaria per l'industria e l'agricoltura.

- politiche tariffarie per la sensibilizzazione dei consumatori: all'interno del programma si propone di applicare tariffe leggermente più elevate per l'acqua di modo tale che i consumatori cerchino di ridurre gli sprechi e che si impegnino a un consumo più responsabile. Va evidenziato che all'interno del nostro ordinamento l'acqua non viene considerata una merce e pertanto esiste una tariffa per il suo utilizzo, ma non un prezzo di acquisto.

Anche in questo caso però vanno fatte delle considerazioni, aumentare il prezzo di un bene di prima necessità come l'acqua rischia di generare un peggioramento della qualità di vita per le fasce medio-basse. Politiche di prezzo di questo tipo rischiano di diventare infatti discriminatorie e di penalizzare coloro che già si trovano in una situazione di svantaggio.

- riforma della direttiva sull'uso dei pesticidi: il piano d'azione pone le basi per una riforma della legislazione relativa ai pesticidi in quanto spesso essi si infiltrano nelle falde acquifere rendendole inutilizzabili.

Nonostante le previsioni del Piano fossero lodevoli, i risultati non sono stati particolarmente rilevanti, la motivazione principale è che era prevista un'azione degli stati su base volontaria, è vero che mettere in atto alcune pratiche era la condizione per ricevere finanziamenti tra cui ad esempio quelli dei fondi di sviluppo rurale, ma quando si tratta di tematiche così importanti e con un impatto così rilevante sulle economie, concedere discrezionalità agli stati rende spesso vani i tentativi di miglioramento. I primi grandi trattati e tentativi di interventi a livello globale per la tutela dell'ambiente ci dimostrano infatti che i vari stati e decisori politici, se lasciati liberi di scegliere prendono decisioni che gli permettono di avere consensi nel breve termine ma che difficilmente si conciliano con le necessità di medio-lungo periodo.

### 1.3 L'agenda 2030

Un ulteriore strumento utilizzato negli ultimi anni che merita indubbiamente di essere citato è la “Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015, 70/1, “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, si tratta di “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità”. Sottoscritta il 25 settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, e approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU, l’Agenda è costituita da 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – inquadrati all’interno di un programma d’azione più vasto costituito da 169 *targets* o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale e istituzionale entro il 2030<sup>15</sup>”.

Il programma d’azione sottoscritto dai paesi delle Nazioni Unite risulta importante all’interno della nostra trattazione, in quanto una parte di esso riguarda proprio l’amministrazione delle acque. Come accennato all’interno di tale documento vi sono infatti 17 macro obiettivi da raggiungere entro il 2030, due dei quali riguardano “l’acqua pulita” e “la vita sott’acqua”.



Figura n°1: 17 Sustainable Development Goals, SDG'S, Agenda 2030

<sup>15</sup> Agenzia per la coesione sociale.

Come possiamo notare dall'immagine sovrastante, i 17 obiettivi riguardano "tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, la dimensione economica, quella sociale ed infine quella ecologica<sup>16</sup>", noi ci occuperemo degli obiettivi 6 e 14 rientranti nella dimensione ecologica.

### **1.3.1 Analisi obiettivi 6 e 14**

L'obiettivo 6 denominato "acqua pulita e servizi igienico-sanitari" oltre ad auspicare un accesso universale ed equo dell'acqua potabile, si occupa del miglioramento della qualità dell'acqua e della riduzione dell'inquinamento. Il *target* 6.3 si concentra infatti sul calo dell'inquinamento "eliminando le pratiche di scarico non controllato e riducendo al minimo il rilascio di sostanze chimiche e materiali pericolosi, dimezzare la percentuale di acque reflue non trattate e aumentare sostanzialmente il riciclaggio e il riutilizzo sicuro a livello globale<sup>17</sup>".

Per poter comprendere se effettivamente vi sono dei miglioramenti relativi ai *target* sopra citati, vi sono diversi indici numerici da prendere in considerazione. Ogni macro obiettivo ed ogni *target* più specifico sono infatti collegati ad una serie di rilevatori che sono in grado di evidenziare in maniera obiettiva se la situazione è in miglioramento oppure no.

La tabella successiva riguarda la specifica situazione italiana, i dati sono stati raccolti dall'Istituto nazionale di statistica, attraverso l'uso di tale strumento possiamo capire in maniera intuitiva se le condizioni sono progredite oppure regredite. Con il verde vengono evidenziate le variazioni positive, con il rosso quelle negative mentre con il giallo le situazioni di stabilità.

Analizzando tali dati possiamo ad esempio notare che nel 2022 vi sono meno famiglie rispetto al 2021 che si fidano di bere l'acqua del rubinetto, così come è peggiorata per gli stessi anni la regolarità nella distribuzione dell'acqua. Allo stesso modo sempre al punto 6.1 possiamo notare come sia rispetto al 2021 sia rispetto al 2012, nel 2022 si è dovuto ricorrere più di frequente al razionamento dell'acqua per uso domestico.

---

<sup>16</sup> Agenzia per la Coesione Territoriale.

<sup>17</sup> Obiettivo 6 Agenda 2030, target 6.3.

Questi primi dati iniziali sono alquanto preoccupanti e mostrano una realtà piuttosto critica e addirittura in peggioramento.

**Tabella 6.1 - Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima e convergenza tra regioni**

Rif. SDG	INDICATORE	Rispetto all'indicatore SDG	Valore	VARIAZIONI		CONVERGENZA TRA REGIONI rispetto a 10 anni prima
				Rispetto all'anno precedente	Rispetto a 10 anni prima	
<b>6.1.1</b>	<b>Percentuale di popolazione che fruisce di servizi idrici di acqua potabile gestiti in modo sicuro</b>					
	Acqua erogata pro capite (Istat, 2020, litri per abitante al giorno)	Di contesto nazionale	215	(a)	(b)	
	Famiglie che non si fidano di bere l'acqua del rubinetto (Istat, 2022, valori percentuali)	Di contesto nazionale	29,4			
	Irregolarità nella distribuzione dell'acqua (Istat, 2022, valori percentuali)	Di contesto nazionale	9,7			
	Razionamento dell'erogazione dell'acqua per uso domestico per parte o tutto il territorio comunale (Istat, 2021, numero di Comuni)	Di contesto nazionale	15		(c)	--
<b>6.3.1</b>	<b>Percentuale di acque reflue civili e industriali trattate in modo sicuro</b>					
	Trattamento delle acque reflue (Istat, 2015, valori percentuali)	Parziale	59,6	(d)	(e)	
	Acque reflue urbane con trattamento secondario o avanzato (Istat, 2020, N.)	Di contesto nazionale	7.877	(a)	(b)	
	Copertura del servizio pubblico di fognatura (Istat, 2020, valori percentuali)	Di contesto nazionale	88,7	(a)	--	--
<b>6.3.2</b>	<b>Percentuale di corpi idrici con una buona qualità ambientale</b>					
	Coste marine balneabili (Istat - Elaborazione su dati Ministero della salute, 2019, valori percentuali)	Parziale	65,5		(f)	
	Percentuale di laghi con stato di qualità chimica buona e ecologica elevata o buona (ISPRA, 2010-2015, valori percentuali)	Parziale	(*)	--	--	--
	Percentuale di corpi idrici delle acque sotterranee con stato di qualità chimica (SCAS) e quantitativo (SQUAS) buona (ISPRA, 2010-2015, valori percentuali)	Parziale	(*)	--	--	--
	Percentuale di acque di transizione con stato di qualità ecologica e chimica buono (ISPRA, 2010-2015, valori percentuali)	Parziale	(*)	--	--	--
	Percentuale di acque marine costiere con stato di qualità ecologica e chimica buona (ISPRA, 2010-2015, valori percentuali)	Parziale	(*)	--	--	--
	Percentuale di corpi idrici che hanno raggiunto l'obiettivo di qualità ecologica (elevata o buona) sul totale dei corpi idrici delle acque superficiali (fiumi e laghi) (ISPRA, 2010-2015, valori percentuali)	Proxy	(*)	--	--	--

<b>6.4.1</b>	<b>Variazione dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica nel tempo</b>				
Efficienza delle reti di distribuzione dell'acqua potabile (Istat, 2020, valori percentuali)	Proxy	57,8			
			(a)	(b)	
<b>6.4.2</b>	<b>Livello di stress idrico: prelievo di acqua dolce in proporzione alle risorse di acqua dolce disponibili</b>				
Livello di stress idrico: prelievo di acqua dolce in proporzione alle risorse di acqua dolce disponibili (Istat-ISPRA-FAO, 2019, valori percentuali)	Identico	37,1			--
Prelievi di acqua per uso potabile (Istat, 2020, milioni di m <sup>3</sup> )	Di contesto nazionale	9.189,1			=
			(a)	(b)	
<b>6.5.1</b>	<b>Grado di attuazione della gestione integrata delle risorse idriche</b>				
Grado di attuazione della gestione integrata delle risorse idriche (ISPRA, 2020, indice)	Identico	77		--	--
			(h)		
<b>6.5.2</b>	<b>Proporzione dell'area del bacino transfrontaliero con un accordo operativo per la cooperazione idrica</b>				
Quota percentuale dell'area del bacino transfrontaliero in cui è in atto un accordo operativo per la cooperazione in materia di risorse idriche (Elaborazione su dati Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2022, valori percentuali)	Identico	100,0			--
				(h)	
<b>6.6.1</b>	<b>Variazione nel tempo dell'estensione degli ecosistemi legati all'acqua</b>				
Zone umide di importanza internazionale (ISPRA, 2021, ettari)	Identico	79.826			=
			(a)	(f)	
<b>6.a.1</b>	<b>Assistenza ufficiale allo sviluppo per l'acqua e i servizi igienico-sanitari come parte di un piano di spesa coordinato dal governo</b>				
Aiuto Pubblico allo Sviluppo nei settori dell'acqua e sanitizzazione (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 2020, milioni di euro, prezzi correnti)	Identico	23,68			--
				(f)	
<b>Legenda</b>			<b>Note</b>		
	MIGLIORAMENTO		CONVERGENZA	(a) Variazione calcolata sul 2018	
	STABILITÀ		STABILITÀ	(b) Variazione calcolata sul 2008	
	PEGGIORAMENTO		DIVERGENZA	(c) Variazione calcolata sul 2014	
--	NON DISPONIBILE / NON SIGNIFICATIVO			(d) Variazione calcolata sul 2012	
				(e) Variazione calcolata sul 2005	
				(f) Variazione calcolata sul 2013	
				(g) Variazione calcolata sul 2015	
				(h) Variazione calcolata sul 2017	
				(*) Si rimanda alla tabella dati diffusa su <a href="http://www.istat.it">www.istat.it</a>	

Figura n°2: Tabella 6.1- Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima

Gli indicatori successivi, dal 6.2 al 6.6 riguardanti il trattamento delle acque reflue, i corpi idrici, l'efficienza della risorsa idrica, il livello di stress idrico e la gestione integrata delle risorse idriche mostrano una situazione tendenzialmente stabile come è deducibile dalla prevalenza di indicatori di colore giallo.

L'altro macro obiettivo legato alle risorse idriche sul quale ci concentriamo è il numero 14, che come accennato in precedenza riguarda la vita sott'acqua. Anche in questo caso riportiamo di seguito la situazione italiana per poter comprendere se le misure sono in miglioramento oppure no.

**Tabella 14.1 - Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima e convergenza tra regioni**

Rif. SDG	INDICATORE	Rispetto all'indicatore SDG	Valore	VARIAZIONI		CONVERGENZA TRA REGIONI rispetto a 10 anni prima
				Rispetto all'anno precedente	Rispetto a 10 anni prima	
14.1.1	Rifiuti marini spiaggiati					
	Rifiuti marini spiaggiati (ISPRA, Istituto per la ricerca e la protezione ambientale, 2021, numero per ogni 100 metri di spiaggia)	Di contesto nazionale	273			(a)
14.4.1	Percentuale di stock ittici entro livelli biologicamente sostenibili					
	Stock ittici in sovrasfruttamento (Masaf, Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, 2020, valori percentuali)	Proxy	80,4			(b) --
14.5.1	Percentuale delle aree marine protette					
	Acque di balneazione con qualità eccellente (EEA, European Environment Agency, 2021, valori percentuali)	Di contesto nazionale	88,1			
	Coste marine balneabili (Istat, Elaborazione su dati Ministero della Salute, 2019, valori percentuali)	Proxy	65,5			(c)
	Aree marine protette EUAP (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2019, km <sup>2</sup> )	Parziale	3.076	--		(d) =
	Aree marine comprese nella rete Natura 2000 (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, 2022, km <sup>2</sup> )	Parziale	20.717			(b)
<b>Legenda</b>				<b>Note</b>		
	MIGLIORAMENTO		CONVERGENZA	(a) Variazione calcolata sul 2015		
	STABILITÀ		STABILITÀ	(b) Variazione calcolata sul 2014		
	PEGGIORAMENTO		DIVERGENZA	(c) Variazione calcolata sul 2013		
--	NON DISPONIBILE / NON SIGNIFICATIVO			(d) Variazione calcolata sul 2012		

Figura n°3: Tabella 14.1- Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima.

Rispetto all'obiettivo numero 6 per il quale abbiamo visto che diversi dati mostrano un regresso della situazione, per quanto riguarda questo SDG possiamo notare una condizione migliore. In primo luogo è possibile evidenziare che il numero dei rifiuti marini è in diminuzione sia rispetto al 2021, sia rispetto a dieci anni fa, stesso discorso valido per la qualità delle acque di balneazione e per la quantità di acque marine che sono state ricomprese all'interno della rete Natura 2000.

“Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.”<sup>18</sup> Va evidenziato che le aree inserite all'interno del programma non sono assimilabili alle aree protette all'interno delle quali l'uomo non può svolgere una serie di attività, inoltre i soggetti privati

<sup>18</sup> Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Governo Italiano.

possono detenere la proprietà di queste zone. Le aree ricomprese all'interno della rete Natura 2000 sono infatti aree all'interno delle quali la presenza dell'uomo è importante, come ad esempio le zone agricole. Per mezzo di tale progetto si riconosce infatti l'importanza degli habitat seminaturali, cioè gli habitat all'interno dei quali la presenza umana favorisce il mantenimento di alcune specie, come ad esempio nei pascoli, boschi utilizzati e nelle aree dove viene praticato un tipo di agricoltura tradizionale.

Va comunque invece evidenziato che vi è un peggioramento per quanto concerne lo sfruttamento di stock ittici<sup>19</sup>, questo con conseguenze negative sia per quanto riguarda la quantità e qualità delle acque sia per quanto riguarda la sicurezza alimentare.

Possiamo a questo punto fare una piccola considerazione sui 17 SDGS, il piano d'azione è stato firmato nel 2015 e prevede quindi una durata di circa 15 anni, i dati di cui sopra sono relativi al 2022, ci troviamo dunque a metà percorso e i progressi da fare risultano ancora numerosi.

In conclusione di questo primo capitolo introduttivo possiamo evidenziare che partendo dal livello più "macro" e quindi il livello europeo, possiamo trovare una serie di principi, di norme e di strumenti che vengono utilizzati per fornire un indirizzo generale per quanto riguarda la gestione e la tutela delle acque e dell'ambiente, tali principi generali andranno poi declinati in maniera più puntuale dal legislatore nazionale e da quello locale di cui ci occuperemo nei prossimi capitoli.

---

<sup>19</sup> Definizione Treccani: Uno stock ittico (o semplicemente stock) è una subpopolazione di una specie di organismo (pesce o invertebrato) soggetto a pesca commerciale. È l'unità di base della biologia della pesca.

## CAP 2- TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE IN ITALIA

---

In seguito all'analisi svolta per quanto riguarda il livello europeo, occorre ora focalizzare l'attenzione sulla tutela delle risorse idriche in ambito nazionale.

Abbiamo visto che in ambito internazionale l'Unione Europea pone obiettivi generali e fornisce strumenti da utilizzare agli stati membri, vi è dunque una suddivisione di competenze tra livello eurounitario e nazionale, allo stesso modo vi è una suddivisione a livello statale. Le varie competenze in questo caso vengono ripartite tra Stato centrale e regioni, questa ripartizione è sancita dagli articoli 116 e 117 della Costituzione e dagli statuti speciali.

I punti di cui sopra evidenziano che la potestà legislativa viene esercitata sia dallo Stato che dalle regioni, a condizione che vengano rispettati i vincoli internazionali e la Costituzione. All'interno dell'art.117 Cost. viene fatto un elenco tassativo delle materie sulle quali legifera in maniera esclusiva lo Stato tra cui ad esempio, la politica estera, l'immigrazione, la difesa, la moneta. Allo stesso modo viene fatto un elenco di materie per le quali la potestà legislativa appartiene sia allo Stato sia alle regioni come ad esempio la tutela del lavoro, l'istruzione, l'alimentazione, la tutela della salute, etc. Infine in via residuale vengono riconosciute le materie di competenza esclusiva delle regioni.

L'articolo 117 inserisce "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre le tematiche di "tutela della salute" e "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" tra le materie di competenza concorrente. Il legislatore a tal proposito segue una logica, quella di mantenere a livello centrale tutte le funzioni fondamentali che permettono di avere uniformità per quanto riguarda la gestione generale, mentre lascia agli enti locali la parte di gestione vera e propria.

## **2.1 Governance multilivello**

All'interno del primo capitolo è stato evidenziato come, a causa delle caratteristiche dell'acqua sia necessaria una gestione su più livelli. Le acque rispetto ad altre risorse naturali, sono in effetti "mobili" e non possono essere gestite separatamente, per quanto riguarda la loro dimensione interregionale, da ciascun territorio. I fiumi ad esempio toccano diverse regioni e in molti casi nazioni diverse, le falde acquifere si estendono al di sotto di aree diverse e allo stesso modo i danni ambientali ad esse riconducibili non sono circoscrivibili ad una zona limitata.

Per questo motivo diventa fondamentale individuare puntualmente quali sono i soggetti pubblici che devono prendersi cura di questa risorsa così importante. Va infatti notato che la suddivisione in comuni, province e regioni che vale a livello amministrativo, non risulta essere ottimale quando si parla di tutela delle acque. Per questo motivo è risultata fondamentale la creazione di aree territoriali funzionali, diverse dalle zone amministrative, che permettono una gestione unitaria e più organizzata del bene. All'interno del Codice dell'Ambiente è stata ad esempio creato l'istituto dei "distretti idrografici" che comprendono diversi bacini idrografici, che precedentemente venivano gestiti singolarmente.

Altro esempio rilevante è quello degli "Ambiti Territoriali Ottimali", creati nel 1994, che sono "le porzioni di territorio nelle quali sono organizzati il servizio di gestione rifiuti e il servizio idrico, visto che il Codice dell'Ambiente prevede che i Comuni esercitino le loro funzioni in forma collettiva, sulla base di questi ambiti, per gestire il servizio in modo efficiente dal punto di vista dell'economicità e della tutela ambientale"<sup>20</sup>.

## **2.2 Evoluzione della normativa italiana**

La tematica della protezione delle acque fa il suo ingresso all'interno della normativa italiana nel 1865, quando parte della legge quadro sui lavori pubblici, la legge n. 2248, viene dedicata a tale tematica. All'interno di tale documento viene

---

<sup>20</sup>Sito web: ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

infatti stabilito che è necessaria una concessione per poter derivare<sup>21</sup> le acque pubbliche. Va comunque sottolineato che il legislatore in questo contesto non tentava di tutelare la risorsa idrica in sé, bensì cercava di evitare che i singoli individui potessero sfruttarla eccessivamente a discapito dell'interesse pubblico. Durante il periodo post unitario infatti, l'acqua viene considerata ancora come un bene abbondante e dal quale proteggersi in caso ad esempio di alluvioni. "L'acqua in questa fase non è quindi ancora propriamente oggetto di un interesse giuridicamente rilevante, essa viene piuttosto in considerazione come oggetto di una disciplina che mira a garantire altri interessi quali la navigazione o la sicurezza<sup>22</sup>".

A seguito della legge di cui sopra, vi fu un grande aumento delle derivazioni dell'acqua in particolar modo a scopo agricolo, per tale motivo, divenne necessario un nuovo intervento per disciplinarne quantitativamente l'uso. Con questo scopo viene emanata la legge 2644/1884 che prevede che le concessioni inizino ad avere una scadenza, che sia possibile revocare le concessioni se vi sono motivi legati all'interesse pubblico e l'istituzione degli elenchi delle acque pubbliche.

Questo sistema restò valido fino allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, in questo momento infatti con un importante aumento della richiesta di energia derivante da fonti idroelettriche, vi è la necessità per lo Stato di controllare maggiormente l'acqua e il suo utilizzo. A tal fine viene emanato il decreto legislativo luogotenenziale n. 1664 del 1916, che prevede che le concessioni di derivazione delle acque non siano più accettate in ordine temporale, bensì di utilità. Questo permise di far prevalere gli usi produttivi su tutti gli altri.

Durante il periodo tra il 1916 e il 1919, venne dunque messa in atto una riforma che prevedeva la "proprietà pubblica di tutte le acque superficiali che avessero o acquistassero l'attitudine ad usi di pubblico interesse<sup>23</sup>".

Un successivo passaggio fondamentale per quanto riguarda tutela e gestione delle acque avvenne nel 1994, con la legge Galli all'interno della quale si prevede che

---

<sup>21</sup> Derivare definizione Treccani: far provenire, sviare, avviare in altra parte un corso d'acqua, specialmente per usi agricoli.

<sup>22</sup>A.Pioggia, "Acqua e ambiente", in G. Rossi, Diritto dell'ambiente, cap. X, cit p.278

<sup>23</sup>A.Pioggia, "Acqua e ambiente", in G. Rossi, Diritto dell'ambiente, cap. X, cit p.279

“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà<sup>24</sup>”. Importante notare inoltre che per mezzo di questa norma giuridica vi è un importante cambiamento, l’acqua, non viene più considerata un bene produttivo, ma diviene una risorsa che va in quanto tale salvaguardata. Risulta dunque fondamentale ancora una volta il concetto di sostenibilità di cui abbiamo parlato all’interno del primo capitolo. Infatti non ci si sofferma più soltanto sull’utilizzo nell’immediato dell’acqua ma anche su una sua tutela per l’avvenire.

Infine come ultimo passaggio rilevante ai fini della nostra trattazione, ci concentriamo sul decreto legislativo 152/1999. Questo decreto, che recepisce delle norme comunitarie dell’inizio degli anni novanta, si concentra non solo sulla prevenzione dell’inquinamento, ma anche sul progressivo risanamento dei corpi idrici già inquinati. Dunque per la prima volta all’interno dell’ordinamento si pone l’attenzione anche sulla qualità della risorsa idrica, che va mantenuta alta e se possibile migliorata.

### **2.2.1 Articolo 32 della Costituzione**

La tutela della salute umana e di riflesso quella dell’ambiente risultano particolarmente importanti ed è per questo motivo che sono inserite a vario titolo all’interno della nostra Costituzione. Un articolo importante a tal proposito è il trentaduesimo, che viene di seguito riportato.

*“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.*

*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.<sup>25</sup>”*

Il diritto alla salute che viene riconosciuto dal legislatore comporta anche il diritto alla salubrità dell’ambiente, in quanto la prevenzione di un discreto numero di

---

<sup>24</sup> L. 5 gennaio 1994, n.36. Disposizioni in materia di risorse idriche.

<sup>25</sup> Costituzione della Repubblica Italiana articolo 32.

patologie è strettamente legata all'eliminazione dell'inquinamento ambientale. Si sono comunque rivelati necessari alcuni interventi giurisprudenziali per fare chiarezza su questa tematica e per arrivare a questo livello di tutela. Ripercorriamo brevemente alcuni passaggi. Importanti sono due sentenze della Corte Costituzionale, la n. 210 del 1987 e la n. 641 del 1987, dalle quali emerge l'esistenza di un bene giuridico ambientale. La prima sentenza sostiene una "concezione unitaria del bene ambientale comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali", si aggiunge in seguito che l'ambiente "comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acqua, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni"<sup>26</sup>.

Questo bene ambientale che viene dunque percepito come un qualcosa di unico risulta essere considerato come diritto fondamentale della persona. Tale visione fa in modo quindi che il diritto all'ambiente sia inserito tra i diritti soggettivi dell'uomo. Il diritto all'ambiente però non può essere considerato soltanto come specificazione del diritto alla salute umana, ma bensì come un diritto che deve essere tutelato di per sé. Si tratta dunque di un diritto assoluto, indisponibile, imprescrittibile, irrinunciabile e rientra tra i diritti originari<sup>27</sup>.

Analizziamo brevemente cosa implica. Il fatto che sia un diritto assoluto, significa che deve essere riconosciuto *erga omnes*, dunque esso "può e deve essere azionato nei confronti di chiunque, singoli, persone giuridiche e persino pubblica amministrazione"<sup>28</sup>. Dunque tale diritto viene considerato fondamentale, così come il diritto alla vita e alla proprietà privata che rientrano all'interno della categoria dei diritti assoluti.

Il fatto che il diritto all'ambiente sia indisponibile significa che gli individui "non possono modificare la disciplina legale della decadenza, ne possono rinunciare alla

---

<sup>26</sup> Sentenza della Corte Costituzionale numero 210 del 28 maggio 1987.

<sup>27</sup> L. Mezzetti, Manuale di diritto ambientale, Cedam 2001, pag. 124.

<sup>28</sup> Definizione enciclopedia Treccani.

decadenza medesima”<sup>29</sup>. Dunque i soggetti non possono trasmettere tale diritto ad altri soggetti rinunciandovi come ad esempio si può fare con il diritto alla proprietà.

In seguito tale diritto è imprescrittibile, quindi non può estinguersi con il passare del tempo, nonostante esso non venga esercitato. Infine si tratta di un diritto irrinunciabile, il termine stesso ci fa comprendere che gli individui non possono rinunciare a questo loro diritto.

Oltre a tali caratteristiche il diritto all’ambiente è un diritto originario, il che significa che viene riconosciuto a tutti gli individui al momento stesso della loro nascita, non è necessario ad esempio il compimento di una certa età.

Tutte le caratteristiche di cui sopra ci fanno comprendere quanto questo diritto venga considerato importante dal legislatore, che per tale motivo negli ultimi decenni ha aumentato sempre più le tutele ad esso collegate.

### **2.2.2 Articoli 9 e 41 della Costituzione e riforma del 2022**

Come accennato più volte all’interno dei paragrafi precedenti, la tematica dei cambiamenti climatici e della tutela dell’ambiente ha assunto un ruolo sempre più centrale all’interno della discussione politica. A tal proposito il legislatore italiano è intervenuto con una riforma costituzionale nel 2022, per aumentare il livello di protezione e tutela dell’ambiente. In particolare sono stati modificati due articoli, il numero 9 e il numero 41.

All’articolo 9 della Costituzione inizialmente riguardante la tutela del paesaggio e del patrimonio storico, con la riforma del 9 marzo 2022, è stato aggiunto il seguente comma: *“tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”*<sup>30</sup>.

Dunque per mezzo della riforma entra a far parte della nostra Costituzione, non soltanto l’aspetto della tutela dell’ambiente e della biodiversità, ma anche il

---

<sup>29</sup> Codice Civile, Libro VI-Della tutela dei diritti, art. 2968.

<sup>30</sup> Costituzione della Repubblica Italiana articolo 9, post riforma 2022.

concetto di sviluppo sostenibile, viene infatti previsto che la tutela sia “nell’interesse delle future generazioni”. Allo stesso modo va evidenziato come non si punti soltanto a difendere le risorse da un uso sconsiderato degli uomini, ma viene anche tenuta in considerazione la protezione della fauna.

Il secondo articolo di cui ci occuperemo è l’articolo 41. Tale articolo post riforma è il seguente:

*“L’iniziativa economica privata è libera.*

*Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno **alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.** La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali **e ambientali.**”<sup>31</sup>*

Sono state messe in rilievo per mezzo del grassetto le parti che sono state modificate. Fondamentalmente si rimarca come l’uomo durante lo svolgimento delle proprie attività di tipo socio-economico, deve sempre tenere in considerazione l’aspetto ambientale.

### **2.3 Apparati per la tutela delle acque**

Si è più volte evidenziato quanto la tutela delle acque risulti essere una tematica la cui gestione è piuttosto complessa, per questo motivo vengono utilizzati diversi strumenti. Ad essere particolarmente utili per un’efficiente gestione sono:

- pianificazione e programmazione: risulta sempre più importante “programmare qualsiasi azioni tenendo conto degli esiti futuri e prevedendone per tempo le conseguenze<sup>32</sup>”. Esempio di strumento fondamentale è il bilancio idrico, che permette di disciplinare l’utilizzo delle acque di modo tale da mantenerne elevata la qualità.
- amministrazione puntuale: per garantire efficienza nella tutela è necessario che anche le amministrazioni locali svolgano una funzione di tipo regolatorio. Le amministrazioni per svolgere tale funzione utilizzano le concessioni oppure le autorizzazioni.

---

<sup>31</sup> Costituzione della Repubblica Italiana articolo 41, post riforma 2022.

<sup>32</sup> A.Pioggia, “Acqua e ambiente”, in G. Rossi, Diritto dell’ambiente, cap. X, cit p.293

Le autorizzazioni hanno lo scopo di disciplinare tutte le attività che potenzialmente sono dannose per la qualità e quantità della risorsa idrica. Un esempio importante di autorizzazioni concesse dalla pubblica amministrazione è quello delle autorizzazioni agli scarichi delle acque domestiche, delle acque degli impianti produttivi etc.

Contrariamente alle autorizzazioni, le concessioni invece hanno lo scopo di regolare l'utilizzo delle acque. Per poter utilizzare qualsiasi derivazione servono dunque concessioni che vengono rilasciate solo e soltanto se tale utilizzo non compromette o deteriora la qualità delle acque. Va comunque ricordato che in ogni caso deve essere garantito il minimo deflusso vitale<sup>33</sup> e l'equilibrio del bilancio idrico<sup>34</sup>.

- attività conoscitiva: l'informazione ricopre un ruolo sempre più importante all'interno della società moderna, lo stesso vale per le informazioni riguardanti l'ambiente, che vanno raccolte puntualmente e che necessitano di un adeguato sistema di diffusione. Esiste a tal fine un sistema unico informativo, gestito dall'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che permette di raccogliere e consultare tutti i dati raccolti a vario titolo dagli enti pubblici.

## **2.4 Procedimenti specifici**

All'interno dei paragrafi precedenti sono state raccolte le informazioni fondamentali per quanto riguarda la normativa vigente e alcuni strumenti utilizzati per garantire un alto livello di tutela della risorsa idrica, questo paragrafo si pone invece l'obiettivo di riassumere brevemente alcuni tra i procedimenti specifici utilizzati nella pratica.

---

<sup>33</sup> Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è il deflusso che, in un corso d'acqua naturale, deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica.  
Definizione tratta dal sito del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica.

<sup>34</sup> Bilancio idrico: comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche in un determinato bacino o sottobacino al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi.  
Barazzuoli, P., Capacci, F., Migliorini, J., Rigati, R., Studio per la definizione del bilancio idrico del bacino transfrontaliero del fiume Roja, 2011.

Tali procedure sono state create a difesa di tutte le risorse naturali (suolo, aria, acqua, etc), ma ci si concentrerà sull'aspetto più affine alla nostra trattazione, quello dell'acqua.

Esistono a tal proposito quattro tipi di procedure di cui parleremo brevemente di seguito, la VIA, la VAS, l'AIA e l'AUA.

- Valutazione di impatto ambientale (VIA): si tratta di un processo che permette di valutare l'impatto che la realizzazione di specifiche opere avrebbe sull'ambiente e sulle risorse naturali. Questa procedura è di tipo preventivo, dunque soltanto a seguito dell'esito positivo della VAS alcune tipologie di opere antropiche possono essere costruite. La VIA si conclude infatti con un parere motivato da parte di una commissione che viene istituita al Ministero dell'ambiente.

Va evidenziato come, per quanto riguarda la Valle d'Aosta, la materia delle valutazioni di impatto ambientale sia regolata dalla Legge regionale del 26 maggio 2009, n.12. All'interno di tale normativa si affida infatti il controllo ad organi regionali.

Per quanto riguarda questa procedura occorre sottolineare un aspetto particolarmente importante. Spesso l'esito della valutazione può generare un conflitto, va infatti tenuto conto che tali valutazioni vedono due interessi contrapposti tra loro, da un lato vi è l'importanza della tutela dell'ambiente, dall'altro gli interessi economico-politici che hanno una rilevanza piuttosto importante. Si evidenzia infatti con la pronuncia del Consiglio di Stato n.4928 del 2012 che oltre a valutare l'effettivo impatto ambientale, viene anche svolta un'analisi di quale sarebbe l'aumento dell'utilità socio-economica.

- Valutazione ambientale strategica (VAS): si tratta di una valutazione di compatibilità per quanto riguarda progetti e programmi e non di singole opere pubbliche. Anche in questo caso però il procedimento si conclude con un parere motivato della commissione istituita presso il Ministero oppure presso la Regione. Viene prevista una VAS per " tutti i piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque,

delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli<sup>35</sup>”. La VAS è inoltre prevista per i piani che potrebbero avere impatto sulle finalità di “conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica”<sup>36</sup>.

- Autorizzazione integrata ambientale (AIA): nonostante la tutela ambientale ricopra un ruolo sempre più importante dell’ordinamento internazionale così come in quello nazionale, è evidente che spesso vadano comunque costruiti stabilimenti inquinanti. La maggior parte degli stabilimenti chimici, di gestione dei rifiuti, di lavorazione dei metalli etc. inquinano potenzialmente diverse risorse. Tali stabilimenti intaccano infatti non solo l’acqua, ma anche ad esempio il suolo e l’aria. Per questo motivo è stata creata l’AIA, che permette di evitare un sistema con numerosissime autorizzazioni, racchiudendole in una soltanto. In questo modo si “concentra in un unico meccanismo di autorizzazioni integrato che svolge una funzione preventiva alla fonte, tenendo conto del rapporto tra costi e vantaggi delle possibili soluzioni”<sup>37</sup>.
- Autorizzazione unica ambientale (AUA): creata con lo stesso scopo semplificatorio dell’AIA, l’autorizzazione unica ambientale permette di ricomprendere al suo interno una serie di autorizzazioni di tipo ambientale che in alternativa le imprese avrebbero dovuto ottenere in maniera separata. Questa procedura molto snella e che prevede tempi relativamente brevi, circa 90 giorni, è stata creata per le imprese di tipo medio-piccolo che costruiscono impianti anch'essi di medie dimensioni.

---

<sup>35</sup> D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006, art. 6.

<sup>36</sup> Ivi, art. 6.

<sup>37</sup> G. Rossi, Diritto dell’ambiente, cap. V “Funzioni e procedimenti”, p. 82.

## CAP 3- TUTELA E GESTIONE DELLE ACQUE IN VALLE D'AOSTA

---

Proseguendo la nostra analisi, occorre adesso concentrarsi sull'ambito regionale. All'interno di questo capitolo ci si concentrerà quindi sulla gestione e tutela delle acque nella più piccola regione italiana che è al centro della nostra analisi, la Valle d'Aosta.

Va ricordato che tale regione, insieme a Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino, gode di uno statuto speciale ed ha dunque un'autonomia maggiore rispetto alle altre regioni.

Di seguito viene dunque riportato l'articolo 116 a cui fanno capo queste particolari forme di autonomia.

*“Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.*

*La Regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.”*

Le regioni a statuto speciale seguendo i principi contenuti all'interno di tale articolo, possono dunque agire con maggiore autonomia rispetto alle altre regioni.

Entriamo ora nel merito dell'argomento. L'art.822 del Codice Civile, riportato qui di seguito, assegna la titolarità delle acque allo Stato. *“Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, le spiagge, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.”*<sup>38</sup> Le regioni di cui sopra però rappresentano delle eccezioni, gli statuti speciali di tali regioni, essendo approvati per mezzo di una legge costituzionale, occupano una posizione sovraordinata rispetto al codice civile e dunque le indicazioni contenute all'interno degli statuti speciali “sovrastano” tale principio contenuto nell'articolo 822.

Si riportano di seguito alcuni brevi esempi riguardanti le altre regioni, per poi concentrarsi sulla Valle d'Aosta.

---

<sup>38</sup> Art. 822 c.c.

Lo statuto della regione Sicilia ad esempio prevede che “i beni del demanio dello Stato, comprese le acque pubbliche esistenti nella Regione, sono assegnati alla Regione, eccetto quelli che interessano la difesa dello Stato”<sup>39</sup>. Allo stesso modo alla Sardegna spetta il controllo del demanio idrico e possiede la potestà legislativa in materia di “esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche”<sup>40</sup>.

Infine in Trentino-Alto Adige il demanio idrico è di titolarità delle province autonome di Trento e di Bolzano che dunque non spetta né allo Stato né alla regione. Possiamo dunque affermare che per queste tre regioni, i punti fondamentali sono già contenuti all’interno dei diversi Statuti speciali, mentre per quanto riguarda la Valle d’Aosta sono state poi centrali alcune norme di attuazione emanate successivamente.

### **3.1 Demanio idrico in Valle d’Aosta**

Dopo una breve introduzione riguardante gli Statuti speciali ci si concentrerà ora sulla Valle d’Aosta, facendo un breve excursus storico, che ci permetterà di comprendere l’evoluzione della normativa riguardante il demanio idrico.

Occorre iniziare dal d.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 546. Esso riguardava le “agevolazioni di ordine economico e tributario in favore della neo costituita circoscrizione autonoma della Valle d’Aosta”. “Questo provvedimento attribuiva alla regione in concessione gratuita per novantanove anni, suscettibile di proroga, tutte le acque esistenti nel suo territorio, ad eccezione delle acque che in tale data fossero già state assegnate dallo Stato in godimento a terzi”<sup>41</sup>. Possiamo dunque dire che, la regione deteneva il controllo sulle acque. Tale controllo poteva essere esercitato anche tramite subconcessioni.

Questa normativa era quella previgente rispetto all’entrata in vigore dello Statuto, che apporta importanti modifiche relative al tema al centro della nostra trattazione.

---

<sup>39</sup> Art. 32 del r.d.l. n.455 del 15 maggio 1946, Approvazione dello statuto della Regione siciliana.

<sup>40</sup> Art. 3 Stat. spec. regione Sardegna.

<sup>41</sup> H. D’Herin, Le acque, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Torino, Giappichelli, 2020, pag.461.

All'interno di tale documento infatti, le acque vengono suddivise in tre categorie distinte<sup>42</sup>.

1. le acque pubbliche destinate ad usi irriguo e potabile
2. le acque pubbliche destinate ad usi diversi da quelli riportati nel comma 1, che alla data del 7 settembre 1945, non abbiano formato oggetto da parte dello Stato di riconoscimento di uso o di concessione in favore di terzi
3. le acque pubbliche destinate ad usi diversi da quelli riportati nel comma 1, che a quella data abbiano formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione in favore di terzi

A seguito di tale norma, il demanio regionale risulta quindi essere costituito principalmente dalle acque pubbliche utilizzate a scopo irriguo o potabile, ne consegue che alla Regione viene attribuita la competenza legislativa in suddette materie.

Altro aspetto fondamentale è quello riportato all'interno dell'art.7, che si concentra sulle acque pubbliche che però non fanno parte del demanio idrico regionale. Queste acque vengono "date in concessione gratuita per novantanove anni alla regione"<sup>43</sup>, in questo caso si parla fondamentalmente delle acque utilizzate per la produzione di energia idroelettrica. Va dunque evidenziato che la regione non ha all'interno del suo demanio tali risorse, che appartengono allo Stato e che vengono soltanto date in concessione alla regione. Tale aspetto viene sottolineato anche da una sentenza della Corte Costituzionale, la n. 8 del 1958 che viene parzialmente riportata di seguito. La Corte stabilisce che la concessione va considerata "come attribuzione alla Regione di un complesso di poteri, che essa deve esercitare, il luogo degli organi statali, per fini di decentramento"<sup>44</sup>.

La Regione risulta dunque essere proprietaria a titolo originario delle acque utilizzate a scopo irriguo e potabile, mentre possiede soltanto a titolo derivato, a seguito di concessione le acque utilizzate a scopi diversi, tra cui l'idroelettrico. Trattandosi dunque di una concessione da parte dello Stato e non di una proprietà

---

<sup>42</sup>Ivi, pag.462.

<sup>43</sup> Art. 7, Stat. spec.

<sup>44</sup> Corte cost., sent. 8 giugno 1958, n.8.

vera e propria, la Regione è soggetta ad alcune limitazioni che vengono di seguito riportate<sup>45</sup>:

- la concessione è revocabile ove lo Stato intenda far oggetto le acque di un piano di interesse nazionale
- la concessione non può essere ceduta a terzi dalla Regione, mentre è consentita la subconcessione
- il canone delle subconcessioni di derivazioni a scopo idroelettrico non può superare i limiti stabiliti dal governo sentita la Giunta regionale

Abbiamo dunque analizzato brevemente il contenuto dello Statuto in materia. Occorre ora esaminare le norme di attuazione che hanno concretizzato e in alcuni casi reso più precise le indicazioni presenti all'interno dello Statuto stesso.

Innanzitutto va citato il d.lgs 16 marzo 1999, n. 89 all'interno del quale sono presenti le "norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche". Il decreto legislativo in oggetto, aggiunge gli alvei e le relative pertinenze al demanio idrico regionale espandendolo dunque.

Occorre poi citare un altro atto molto significativo, il d.lgs 21 dicembre 2016, n. 259, che prevede che *"fanno parte del demanio idrico regionale le acque pubbliche e le aree fluviali, gli alvei e le loro pertinenze, le opere di protezione delle acque e di contenimento delle stesse, le relative strutture accessorie, di servizio e di difesa del suolo, i ghiacciai, i laghi e le opere idrauliche, i beni immobili e mobili strumentali all'esercizio delle funzioni inerenti al demanio medesimo per quanto non oggetto di precedenti trasferimenti, ivi comprese le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti."*<sup>46</sup>.

Viene dunque ampliato, per mezzo di tale decreto legislativo, il demanio regionale, che comprende a questo punto anche le acque destinate ad usi diversi rispetto a quello irriguo e domestico.

---

<sup>45</sup> H. D'Herin, Le acque, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Torino, Giappichelli, 2020, pag.464.

<sup>46</sup> D.lgs. n. 259 del 2016, comma 2

A tal punto risulta però necessaria una riflessione. Precedentemente abbiamo evidenziato come la regione avesse potestà legislativa per quanto riguarda la tematica delle acque pubbliche utilizzate a scopo irriguo e potabile, ma essendo cambiata la composizione del demanio regionale, sarebbe opportuno anche un cambiamento di potestà legislativa.

### **3.2 Decreto Bersani e CVA**

Parentesi a sé merita il d.lgs. 16 marzo 1999, n.79, conosciuto come “Decreto Bersani”. Tale decreto emanato a seguito della direttiva europea n.96/92, ha sancito il passaggio da un sistema monopolistico, nel quale lo Stato era l’attore principale, ad un sistema di libero mercato a seguito della liberalizzazione. Il d.lgs Bersani all’interno del primo articolo prevedeva e prevede tuttora infatti che “le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale”<sup>47</sup>.

La Regione Valle d’Aosta a seguito del decreto ha potuto acquisire le strutture di produzione e di distribuzione di energia idroelettrica. In un primo momento per mezzo della creazione di società controllate o partecipate, che poi si sono riunite tutte all’interno del gruppo Compagnia Valdostana delle acque, conosciuto come CVA. Negli ultimi mesi del 1999, la regione ha presentato infatti richiesta all’Enel di poter acquisire circa il 50% degli impianti localizzati all’interno dei confini regionali, tale richiesta è stata accolta e nel mese di aprile del 2000 è stato firmato un accordo. Il processo di acquisizione termina poi l’anno successivo e la compagnia diventa uno tra i più importanti produttori di energia idroelettrica del paese.

Attualmente la CVA rientra tra le imprese partecipate in maniera indiretta da parte della regione, quindi il controllo da parte dell’amministrazione regionale risulta molto forte. Le regione ha all’interno del novero delle società partecipate la Finaosta una società che svolge “attività di holding di partecipazioni attraverso una

---

<sup>47</sup> D.lgs. 16 marzo 1999, n.79.

gestione cosiddetta ordinaria, ossia finanziata con mezzi propri, e una gestione cosiddetta speciale ossia effettuata in nome e per conto della Regione e finanziata con fondi regionali”<sup>48</sup>.




Figura n°4 :rappresentazione grafica delle società partecipate da parte della Regione Valle d'Aosta, dal sito <https://www.regione.vda.it/>,

sezione amministrazione trasparente

Come possiamo notare dall’organigramma riportato, la regione detiene la totalità delle quote e controlla dunque totalmente la finanziaria, che a sua volta detiene completamente il controllo della Compagnia Valdostana delle Acque, per questo motivo si tratta di un controllo di tipo indiretto.

Il grafico sotto riportato evidenzia infatti come la CVA SPA rientri al 100% all’interno della gestione speciale e dunque quella gestione che avviene per mezzo di fondi regionali.

<sup>48</sup> Dal sito <http://www.finaosta.com/>



Figura n°5: grafico partecipazioni Finaosta al 31/12/2021 dal sito <http://www.finaosta.com/finaosta/>, sezione "Gruppo"

### 3.3 Piano di tutela delle acque

All'interno del primo capitolo, abbiamo evidenziato come la sostenibilità e la gestione oculata delle risorse siano diventate tematiche sempre più importanti negli ultimi decenni. Anche la regione Valle d'Aosta si è dunque impegnata in questo senso, con l'adozione nel 2006 del Piano di tutela delle acque. Tale piano è stato approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n.1788 dell'8 febbraio 2006 e contiene "numerosi elementi di disciplina della gestione delle acque nell'ottica della direttiva comunitaria quadro sulle acque 2000/60"<sup>49</sup>, di cui abbiamo precedentemente parlato.

Il piano contiene al suo interno una serie di regole e di *good practices* volte alla tutela della qualità del sistema idrico.<sup>50</sup> Nella pratica, sono inseriti all'interno del Piano di tutela delle acque, obiettivi di tipo generale e di tipo invece più specifico,

<sup>49</sup> Regione Valle d'Aosta, Piano tutela delle acque

<sup>50</sup> Consiglio regionale, Relazione generale sul Piano di tutela delle acque, 8 febbraio 2006

che vanno raggiunti mettendo poi in pratica azioni di tipo concreto. Come visto in precedenza per l'Agenda 2030, vengono dunque posti dei macro obiettivi, composti però da micro *task* da raggiungere alle quali sono collegati degli indicatori numerici. Va comunque evidenziato che accanto ad indicatori sintetici e dunque più facilmente interpretabili, è prevista anche la presenza di indicatori di tipo descrittivo.

Gli obiettivi sono stati posti dopo una preventiva analisi della situazione delle acque regionali, sia per quanto riguarda le acque sotterranee, sia per quanto riguarda le acque superficiali.

La tutela della risorsa può essere divisa in due tipologie diverse, una tutela di tipo quantitativo, legata al risparmio dell'acqua e in particolar modo al suo riutilizzo se possibile, e una tutela di tipo qualitativo legata "all'autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali"<sup>51</sup>. Quest'ultimo tipo di tutela è strettamente collegato alla riqualificazione dell'ecosistema fluviale che è prevista all'interno del piano. Altri strumenti utilizzabili per raggiungere gli obiettivi prefissati sono "disciplina dei rilasci e regolamentazione delle utenze attuali e potenziali, risanamento dei centri inquinanti, tutela degli habitat di pregio e rinaturalizzazione degli ambienti alterati"<sup>52</sup>.

Importante per poter scegliere come intervenire è l'analisi delle pressioni che l'uomo provoca sul sistema, per quanto riguarda la popolazione residente e il suo utilizzo di acqua, ma anche il flusso turistico, l'industria, l'agricoltura e il settore di produzione di energia. Per poter valutare tali impatti si utilizza uno strumento previsto dalla direttiva 2000/60/CE di cui sopra, si prendono in considerazione le condizioni attuali, e poi si preparano tre scenari possibili per il futuro<sup>53</sup>:

1. scenario tendenziale: l'ipotetico scenario futuro nel caso in cui non ci siano variazioni, quindi se la situazione continua ad evolversi come ha fatto negli ultimi anni, quindi se il *trend* positivo continua ad evolversi come al momento.

---

<sup>51</sup> Ivi

<sup>52</sup> Ivi

<sup>53</sup> Consiglio regionale, Relazione generale sul Piano di tutela delle acque, 8 febbraio 2006, pag 13.

2. scenario di sottoutilizzo: l'ipotetico scenario in cui la situazione resta stabile rispetto al presente.
3. scenario di sfruttamento: l'ipotetico scenario secondo il quale si presta poca attenzione in tema di sostenibilità.




Figura n°6: rappresentazione grafica dei tre sub-scenari, Piano di tutela delle acque

Osservando il grafico si possono fare alcune riflessioni che paiono abbastanza intuitive, lo scenario di sottoutilizzo prevede sì un minor utilizzo della risorsa idrica, ma si accompagna anche tendenzialmente ad un minor sviluppo socio-economico, mentre lo scenario di massimo utilizzo, che prevede un significativo utilizzo di acqua è anche legato ad un maggior sviluppo.

Si riportano un paio di esempi, per poter comprendere al meglio il funzionamento di questo sistema.

	Tendenziale	Massimo utilizzo	Sottoutilizzo	Indicatori controllo
Industria idroelettrica	-Andamento secondo previsione, incremento 3,6% (3222 GWh/a e consumo giornaliero 10365798)	-Utilizzo della producibilità max potenziale (3865,7 GWh/a e consumo giornaliero 12425908)	-Producibilità pari a quella delle attuali centrali CVA (2961 GWh/a e consumo giornaliero 10000000)	-Produzione effettiva di energia idroelettrica -Prelievo medio giornaliero a scopo idroelettrico
Turismo e tempo libero	-Incremento 10% piste e incremento 20% innevamento attuale -Aumento moderato pescatori no kill -Mantenimento livelli attuali di utilizzo	-Incremento 30% piste e incremento dell'80% innevamento attuale -Incremento pescatori tradizionali, scomparsa no kill	-Nessun incremento legato allo sci -Riduzione pescatori tradizionali e mantenimento livelli attuali pescatori no kill -Realizzazione di piste	-Prelievi idrici per innevamento artificiale -n° pescatori no kill sul totale dei pescatori -km di rive fruibili per il tempo libero

	ricreativo delle rive		ciclabili e spiagge su 20% rive fruibili della Dora	
--	-----------------------	--	---	--

Figura n°7: Tabella, individuazione delle variabili scenario di riferimento, Piano di tutela delle acque, pag. 17

Analizzando gli scenari sopra riportati per quanto riguarda due settori molto importanti per la Valle d'Aosta, turismo e produzione di energia idroelettrica possiamo fare alcune considerazioni.

Il settore turistico ha effetti debolmente negativi per quanto riguarda i primi due scenari, mentre va evidenziato che vi è un grande peggioramento per la qualità dell'ecosistema se si considera lo scenario di massimo utilizzo. Per quanto riguarda invece il settore idroelettrico va sottolineato che uno scenario di sottoutilizzo non porterebbe a notevoli miglioramenti, ma al contrario sia lo scenario tendenziale che quello di massimo utilizzo prevederebbero un grande peggioramento della qualità delle acque. Possiamo dunque affermare che continuando con il trend i peggioramenti sarebbero notevoli.

Parlando di peggioramento risulta a questo punto necessaria una breve parentesi sul sistema utilizzato per valutare lo stato delle acque. Vengono per questo scopo utilizzati diversi indicatori tra cui il LIM (livello di inquinamento macrodescrittori), IBE (indice biotico esteso) e il SECA (stato ecologico), che vengono poi riuniti in una valutazione di tipo generale sulla qualità delle acque. A tal proposito viene di seguito riportato il grafico che risulta da queste valutazioni sulla qualità della risorsa idrica.




Figura n°8: Valutazione sulla qualità delle acque, Piano di tutela delle acque

Questa illustrazione è accompagnata anche da una descrizione testuale dei vari corsi d'acqua principali della regione.

Essendo che il fulcro della nostra trattazione è legato alla Val d'Ayas, si riporta di seguito la valutazione fornita per l'Evançon "condizioni generalmente insoddisfacenti con punti di maggiore criticità per la presenza di opere di sistemazione dell'alveo del torrente, per trasformazioni derivanti dalle attività e usi del suolo, per la presenza di scarichi idrici non adeguatamente trattati e per i rilevanti usi della risorsa"<sup>54</sup>.

Infine concludiamo la trattazione relativa a questo micro argomento sottolineando che il piano di cui abbiamo parlato risulta sicuramente significativo, ma potrebbe non rispettare la situazione attuale nella sua completezza, in quanto tale strumento di pianificazione è stato redatto nel 2006 e le uniche informazioni rese pubbliche riguardo allo stato di attuazione risalgono al 2012. Proprio quest'anno, nel 2024 vi sarà un aggiornamento del Piano di tutela delle acque, ma al momento non vi sono informazioni disponibili. Nonostante il nuovo piano ancora non sia stato pubblicato,

<sup>54</sup> Consiglio regionale, Relazione generale sul Piano di tutela delle acque, 8 febbraio 2006, pag 35.

verrà data molta rilevanza all'aspetto della sostenibilità così come da direttive comunitarie.

### **3.4 I consorzi**

Come si vedrà poi in maniera importante anche all'interno del quarto capitolo della trattazione, la popolazione valdostana ha sempre avuto un grande interesse relativo alla gestione dell'acqua, per tale motivo, per poter mantenere almeno parzialmente la gestione di tale risorsa, sono spesso stati utilizzati i consorzi. Essi sono infatti forme associative, all'interno delle quali si riunivano e si riuniscono tuttora gli appartenenti alle comunità locali per poter creare e gestire le opere idrauliche. In particolar modo ci si è affidati allo strumento dei consorzi di miglioramento fondiario, la cui regolamentazione è stata prevista per la prima volta per mezzo di un regio decreto, il n. 215 del 13 febbraio 1933. Così come previsto da tale decreto, si tratta di enti senza scopo di lucro, ma di tipo privato e non pubblico.

All'interno della normativa si fa riferimento ai consorzi di miglioramento fondiario, in tre articoli, ma sostanzialmente viene fatto un rimando alle norme riguardanti i consorzi di bonifica, a questo proposito viene di seguito riportato parzialmente l'articolo 43. "Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; ... le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, e in genere ogni miglioramento fondiario"<sup>55</sup>. Quindi è importante evidenziare come i fondi utilizzati per i lavori di miglioramento fondiario, non provengono sempre dai consorziati, ma vi è anche un intervento e un finanziamento da parte della Regione, le opere non vengono infatti considerate come vantaggiose soltanto per i membri del consorzio, ma per la collettività nella sua completezza.

---

<sup>55</sup> Rd.13 febbraio 1933, n.215, art 43.

### **3.4.1 Il consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta (BIM)**

Dopo aver analizzato l'importanza dello strumento consortile per la gestione e tutela delle acque, ci concentriamo ora brevemente sul consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta, anche chiamato Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea, che è un'istituzione nata per la gestione del servizio idrico regionale. Tale ente è nato a seguito della l.27 dicembre 1953 n.959, che prevedeva che i concessionari delle derivazioni d'acqua per produzione di energia con impianti situati nel bacino della Dora Baltea, dovessero pagare un canone ai comuni. L'idea era quella di fornire un "indennizzo del danno oggettivo apportato all'economia montana a causa dello sfruttamento delle risorse naturali di un determinato territorio"<sup>56</sup>. Il consorzio nasce dunque per la gestione dei fondi derivanti dai sovracani, che sono vincolati ad essere utilizzati per interventi che possano generare un miglioramento di tipo sociale o economico per le popolazioni residenti nei diversi comuni. I comuni non sono destinatari tutti delle stesse somme, la quantità di fondi ricevuti dipende infatti in parte dalla popolazione residente nel comune.

### **3.5 Nuove prospettive**

Dopo aver analizzato l'istituto giuridico dei consorzi, che spesso vengono utilizzati per la gestione delle opere idrauliche, ci concentreremo brevemente in questo paragrafo di alcuni nuovi strumenti riguardanti tale tematica e che potrebbero riguardare in un futuro non troppo lontano anche la Valle d'Aosta.

Ci concentreremo su:

- Payment for Environmental Services -PSEA<sup>57</sup>
- Contratti fiume

Concentriamoci sul PSEA. Nei paragrafi precedenti abbiamo brevemente analizzato il ruolo svolto dai consorzi per quanto concerne la tutela della risorsa idrica, occorre ora evidenziare che tale lavoro in sinergia con quello svolto dai comuni generi utilità

---

<sup>56</sup> Dal sito <https://www.bimvda.it/>, sezione "la storia"

<sup>57</sup> Schirpke U., Marino M., Marucci A., Palmieri M., "Positive effects of payments for ecosystem services on biodiversity and socio-economic development: examples from Natura 2000 sites in Italy", Ecosystem services, 2018, p. 96.

anche per altri soggetti. Spesso infatti le opere non sono soltanto a vantaggio degli appartenenti ai consorzi, ma hanno ricadute sul territorio circostante e anche su aree che sono geograficamente più distanti. Le attività messe in atto nei territori di montagna ad esempio, per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione di ruscelli, torrenti e fiumi, hanno impatti significativi anche nelle zone più a valle. Per questo motivo, per riconoscere il lavoro svolto dalle comunità, si potrebbe utilizzare il sistema di pagamento per i servizi ecosistemici che già viene utilizzato in altre zone e contesti.

Nonostante potenzialmente sembri un buon sistema per incentivare azioni a salvaguardia e cura dell'ambiente, occorre comunque evidenziare un punto debole di tale sistema. "La delega al Governo prevede che beneficiari finali del sistema di PSEA siano i comuni, le loro unioni, le fondazioni di bacino montano integrato<sup>58</sup>", questo permetterebbe dunque di monetizzare le risorse di tipo naturali presenti all'interno dei territori comunali. L'idea di poter generare in questo modo del profitto, sembra in contrasto con la visione ambientalista sviluppata negli ultimi decenni. Si è infatti passati da una visione antropocentrica, legata all'idea che le risorse fossero infinite e a disposizione dell'uomo, ad un pensiero più eco-centrico, legato all'idea di rispetto dell'ambiente, della sostenibilità e delle risorse da preservare. La domanda che ci si pone risulta dunque essere la seguente, mercificare le risorse ambientali, non sarebbe una nuova regressione verso una visione di tipo antropocentrico?

Il rischio che tale strumento venga utilizzato nel modo sbagliato esiste, così come però è possibile che possa creare del valore aggiunto, tutto dipenderà da se e come si sceglierà di sfruttare il Payment for Environmental Services.

Passiamo ora all'analisi dei contratti di fiume, altro nuovo strumento che potrebbe essere utilizzato in Valle d'Aosta. Si tratta di "strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo"<sup>59</sup>. Nella pratica dunque vengono creati dei veri e propri contratti tra tutti i portatori di

---

<sup>58</sup> R. Louvin, *Mondi montani da governare*, "Il governo comunitario delle acque", Aracne, 2017, p.130.

<sup>59</sup> D.lgs 3 aprile 2006, n.152, art.68.

interessi, di modo tale che la gestione delle acque sia più efficiente. Si predilige questa modalità rispetto a quella delle concessioni, perché le concessioni sono strumenti più rigidi e che meno si adattano ai cambiamenti che intercorrono nel corso degli anni, ma anche all'interno dello stesso anno solare.

Come detto vengono inseriti all'interno del contratto i diversi *stakeholder*, tra cui: i comuni, le province, le regioni, i consorzi, le associazioni e anche se in misura minore anche i privati e le imprese. L'utilizzo di tale strumento di cooperazione può essere molto utile per poter evitare "in futuro gravi attriti sociali e danni permanenti all'ambiente sociale"<sup>60</sup>.

Questo tipo di accordo è stato previsto dal legislatore a partire dal 2006 ed ha avuto successo soprattutto in Lombardia, esempio importante il Contratto di Fiume Seveso, mentre per il momento non è stato sfruttato in Valle d'Aosta. Risulta tuttavia importante riportare all'interno di questa analisi l'esistenza dei contratti fiume, in quanto potrebbero essere un valido aiuto per la gestione delle acque, che essendo sottoposte a *stress* sempre maggiori a causa anche dei prelievi per produrre energia idroelettrica e neve artificiale, necessitano di maggior attenzione.

---

<sup>60</sup> R. Louvin, *Mondi montani da governare*, "Il governo comunitario delle acque", Aracne, 2017, p.132.

### 4.1 Le risorse idriche in Val d'Ayas



Figura n°9: cartina della Val d'Ayas

La Val d'Ayas, così come altre vallate laterali della Valle d'Aosta è una zona ricca di acqua, che troviamo non soltanto allo stato liquido, ma anche sotto forma di riserva solida. Parlando di disponibilità d'acqua occorre infatti iniziare parlando del Ghiacciaio del Monte Rosa, per poi passare alla trattazione delle diverse risorse partendo dal comune di Ayas, situato più vicino al ghiacciaio, per arrivare a quello di Challand-Saint-Victor che è invece più vicino al fondo valle.

Il ghiacciaio, viste le sue dimensioni, non è circoscrivibile soltanto ad una vallata, tocca infatti oltre alla Val d'Ayas, anche le vallate di Gressoney e di Valtournenche. Quella che fino ad un secolo fa era un'enorme riserva di acqua, sta anno dopo anno scomparendo, rilasciando ogni anno a valle migliaia di litri d'acqua derivanti dal suo scioglimento.

Il ghiacciaio infatti oltre a dar vita al corso d'acqua principale della vallata, cioè l'Evançon, ha permesso la creazione di alcuni canali irrigatori che sfruttano le acque di fusione. Questi canali sono: il Rû Courtaud, il Rû d'Arlaz e il Rû Herbal e oltre ad

essi, sono stati creati numerosi canali minori per permettere l'irrigazione dei terreni con un'esposizione o un tipo di terreno poco favorevole.

Abbiamo accennato che il corso d'acqua principale della zona è l'Evançon, il suo nome deriva dal dialetto locale, la parola acqua è infatti traducibile con il termine eva. Si può anche notare una certa assonanza con il francese, il torrente è infatti legato al termine eau blanche, ovvero acqua bianca per il colore biancastro che assume nel periodo di scioglimento delle nevi.

Dopo aver evidenziato le risorse che toccano tutta la vallata, facciamo una breve parentesi sulle principali risorse idriche dei vari comuni.

Il comune di Ayas è caratterizzato dalla presenza di diversi laghi e laghetti alpini, tra cui i principali sono il Lago Pinter, i laghi Perrin e il rinomato Lago Blu, meta di numerosissime gite.

Allo stesso modo il territorio del comune di Brusson presenta un gran numero di laghi, soprattutto nella zona di Estoul. Tra i più conosciuti i laghi di Palasinaz, sette laghi piuttosto vicini i uni con gli altri che comprendono: Lac Long e Lac de la Pocia, Lac de la Bataille, Lac Vert, Lac du Coullou, Lac de la Chaudière, Lac Chamen, Lac de Bringuez. Oltre a questi numerosi laghi situati nella frazione di Estoul, all'interno del territorio di Brusson si trova anche uno sbarramento artificiale, costruito nel 1928 che alimenta la centrale idroelettrica di Isollaz nel comune di Challand-Saint-Victor. Ad oggi lo sbarramento artificiale di Brusson è una meta per turisti molto nota, grazie anche all'importante area verde situata accanto al lago.

Importante riportare anche la presenza di una fonte di acqua ferruginosa, che grazie alle sue proprietà benefiche e alla bellezza della zona, è diventata meta di gite da parte dei turisti che giungono nel comune.

In seguito nel comune di Challand-Saint-Victor troviamo il Lago di Villa, un bacino lacustre caratterizzato da netto contrasto tra l'ambiente palustre del lago e l'ambiente arido circostante. In tale zona è stata istituita nel 1982, grazie alle sue caratteristiche peculiari una riserva naturale.

Infine, sempre all'interno dei confini del comune di Challand-Saint-Victor si trova la cascata di Isollaz, la cui peculiarità più particolare è la sonorità dovuta allo spostamento d'aria a causa della velocità di caduta dell'acqua.

## 4.2 Storia del Rû Courtaud

Dopo un breve excursus sulle risorse idriche della Val d'Ayas, ci concentriamo ora sul caso emblematico del Rû Courtaud, che risulta essere il rû piú lungo della Valle d'Aosta con i suoi 19 chilometri calcolati dalla sorgente fino al Col de Joux, da dove poi partono 4 ramificazioni principali che con le derivazioni aumentano la lunghezza del ru a 25 chilometri.




Figura n°10: cartina Ru Courtaud

Il Rû Courtaud è un'opera parecchio complessa ed innovativa, che nasce dalla collaborazione di un centinaio di famiglie provenienti da diversi comuni della Valle, tra cui Saint-Vincent e Challand-Saint-Anselme. Gli abitanti di queste zone, spinti dalla necessità di acqua per poter irrigare i loro campi, in zone piuttosto aride, progettaronò questo imponente canale, in grado di portare l'acqua dal ghiacciaio del Ventina, situato a 2150 metri di quota fino al Col de Joux situato ad un'altezza di 1650 metri.

La creazione di tale opera, è partita dunque dalla volontà degli abitanti delle zone interessate, che hanno formalmente richiesto al signore proprietario delle terre di poter procedere con la costruzione del canale artificiale. Il Conte Ibleto di Challand ha dunque fornito la sua autorizzazione allo svolgimento dei lavori per mezzo di un atto di infeudazione. Egli ha però avanzato delle richieste, che verranno meglio analizzate nel paragrafo relativo all'atto di infeudazione.

Dopo aver ricevuto tale permesso gli appartenenti alle famiglie di cui sopra hanno iniziato i lavori di costruzione del canale, che sono durati circa una quarantina di anni, fino al 1433. Anno nel quale vi fu un nuovo atto di infeudazione con il successore di Ibleto di Challant e l'intensificazione dei lavori.

Durante i lavori di costruzione<sup>61</sup>, avvenuti durante la bella stagione, gli appartenenti alle famiglie hanno collaborato intensamente, hanno eletto un consiglio di direzione dei lavori e degli amministratori che provenivano dai diversi villaggi. Vi è stata unione anche per quanto riguarda la fornitura di materiale da costruzione e di manodopera. Va sottolineato l'enorme lavoro svolto e la grande difficoltà tecnica, soprattutto considerando che diverse zone lungo il percorso si trovano su pareti di roccia.

Una volta conclusa la costruzione, l'opera funzionò a pieno regime per circa due secoli. Questo permise agli agricoltori residenti nelle zone interessate di poter irrigare i loro campi in maniera costante, portando un notevole vantaggio. Tale situazione di benessere si interruppe nel 1630 quando la peste colpì duramente le popolazioni di Emarèse e Challand-Saint-Anselme. A questo punto mancando la forza lavoro, il tratto del canale che interessava tali comuni non viene più mantenuto e sfruttato.

Questa situazione di abbandono ha portato alla decadenza di tale tratto, che è tornato operativo soltanto verso la metà del secolo scorso quando sono stati svolti diversi lavori per intubare le acque.

---

<sup>61</sup> Vauterin G., Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna, Le Château, Aosta, 2007, p. 57

Infine avvicinandoci ai giorni nostri, occorre evidenziare che diversi lavori sono stati svolti per poter garantire il funzionamento ottimale del Rû, che a tal proposito è stato anche oggetto di un progetto europeo.

### **4.3 Atti di infeudazione**

All'interno di questo paragrafo, ci si concentrerà sugli atti di infeudazione, documenti ufficiali che davano inizio alla costruzione dei canali irrigui. In un primo momento ci si concentrerà sulle caratteristiche generali<sup>62</sup> di tali atti, per poi passare al caso specifico del Rû Courtaud<sup>63</sup>.

La maggior parte dei canali irrigui presenti sul territorio regionale è stata creata a seguito dell'iniziativa popolare, oppure di quella di alcuni singoli esponenti della collettività. Per questo motivo, ogni canale è il riflesso delle comunità contadine che lo hanno richiesto, studiato e realizzato.

Dopo questa prima richiesta proveniente dalla popolazione, era necessario un consenso proveniente dal signore locale, che avveniva per mezzo appunto di un atto di infeudazione. Va evidenziato come le infeudazioni fossero concesse dai signori locali e molto raramente direttamente dai Duchi di Savoia.

Nella maggior parte dei casi, il feudatario riceveva dunque la proposta di creazione dei canali e non la imponeva ai suoi feudatari. Infatti nonostante egli avesse bisogno delle opere per poter irrigare i propri possedimenti terrieri, l'idea della costruzione dei canali non partiva quasi mai dal feudatario, egli si limitava ad accettarla qualora provenisse dai feudatari. Egli aveva quindi il compito di autorizzare e/o ratificare l'opera. Tendenzialmente il Signore concedeva un tipo di infeudazione onerosa, che prevedeva dunque un pagamento da parte dei contadini. In questo modo egli si garantiva entrate certe sia per il presente che per il futuro.

In tal modo il signore locale manteneva il controllo sulle risorse idriche e riceveva un entrata, mentre i sudditi avevano la possibilità di irrigare le loro terre e di coltivare una maggior quantità di prodotti agricoli.

---

<sup>62</sup> Vauterin G., Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna, Le Château, Aosta, 2007, p. 58-59

<sup>63</sup> Ivi, p.59-60.

Gli atti di infeudazione<sup>64</sup> non erano di semplice lettura, contenevano infatti molte formule giuridiche arcaiche, oltre all'utilizzo di toponimi conosciuti soltanto dalla popolazione locale.

Nonostante la difficile comprensione degli atti di infeudazione essi risultano comunque particolarmente interessanti in quanto all'interno di questi documenti sono compresi riferimenti per comprendere a quali luoghi si riferiscano i diversi toponimi, oltre alla spiegazione di alcune dinamiche di tipo sociale e religioso e al collegamento tra alcune famiglie e i rispettivi patronimici. La lettura e lo studio degli atti di infeudazione è stata dunque fondamentale, non solo per avere informazioni riguardanti i canali irrigui, ma anche per avere una visione sul funzionamento della società dell'epoca nella sua complessità.

Nonostante la presenza di questi atti sia stata particolarmente importante per la comprensione della creazione di queste opere, occorre evidenziare che nessun documento ha permesso di comprendere quali fossero le tecniche utilizzate per la scelta del tracciato dei canali irrigui.

Passiamo ora al caso specifico del Rû Courtaud. Va sottolineato come le principali informazioni riguardanti quest'opera ingegneristica ci giungano grazie agli importanti studi di Hans Von Fels, che si è occupato dello studio delle carte antiche riguardanti il tema.

Come accennato trattando della storia del Rû, l'atto di infeudazione risale al 1393, con conseguente inizio dei lavori che dureranno fino circa al 1433. I documenti dell'epoca presentano però alcune lacune, dunque non possiamo avere la certezza dello stato dei lavori raggiunto nel 1433. Abbiamo comunque diverse informazioni sul metodo utilizzato per organizzare i lavori, così come sui vari utensili e strumenti utilizzati.

Concentriamoci ora sull'atto vero e proprio. Sappiamo<sup>65</sup> che il 14 luglio 1393, davanti al notaio Franquini François, si sono riuniti i rappresentanti di diciassette famiglie. Essi dopo aver ampiamente discusso tra loro a riguardo della fattibilità

---

<sup>64</sup> Consorzio di miglioramento fondiario "Ru Courtaud" con sede del comune di Saint Vincent, p. 11, Tipografia parrocchiale

<sup>65</sup> Vauterin G., Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna, Le Château, Aosta, 2007, p. 60

dell'opera e delle modalità di gestione, "ottennero da Ibleto, signore di Challant e Montjovet, il diritto perpetuo di irrigare le proprie terre con le acque provenienti dai torrenti di Venta, Ventina e Nana, siti nella parrocchia di Ayas"<sup>66</sup>.

Abbiamo visto che tendenzialmente tali concessioni non avvenivano a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, il caso del Rû Courtaud non faceva eccezione.

Gli agricoltori dovevano infatti versare, ogni anno il 26 dicembre, due fiorini. Inoltre Ibleto di Challant per concedere l'infeudazione avanzò altre richieste. Egli voleva infatti oltre a 24 zecchini d'oro, anche il "diritto di irrigare i propri possedimenti, tutti i martedì, la notte compresa"<sup>67</sup>.

I contadini ricevettero però dal signore anche una sorta di garanzia, egli si impegnava infatti, nel caso in cui avesse voluto vendere le quote d'acqua che gli appartenevano, ad offrirle prima loro, a condizione comunque che essi fossero in regola con i pagamenti.

L'anno dopo un gruppo di proprietari delle zone di Eresaz, Sommarèse, Chassan e Arba, dopo essere venuto a sapere dell'infeudazione, chiese di poter entrare a far parte dell'accordo per poter irrigare i propri campi. Essi erano chiaramente disposti non solo a pagare una quota maggiore per potersi inserire in un secondo momento, ma erano anche disposti ad offrire la manodopera necessaria per la realizzazione dei lavori. Queste informazioni sono risalenti ad un secondo importante documento<sup>68</sup> datato 1394.

Vi è un ulteriore, terzo, documento molto importante da analizzare per concludere l'exkursus storico riguardante il Rû Courtaud. Tale documento risale al 13 maggio 1433. In questo caso il signore feudale di riferimento non è più Ibleto, ma François de Challant, il suo successore. In tale data, si presentarono davanti al nuovo signore i capifamiglia rappresentanti i villaggi di Grand e Petit Rhun, Salirod, Lenty, Perrière, Moron, Grun, Arbaz, Sommarèse, Chaissan e Erésaz, che divisero insieme e si

---

<sup>66</sup> Ivi

<sup>67</sup> Consortium d'amélioration foncière "RU COURTAUD" ayant son siège dans la mairie de Saint Vincent, Tipografia parrocchiale Issogne, p.11.

<sup>68</sup> Centre culturel de Challand-Saint-Anselme, Le rû Courthod, recueil de textes, Aosta, 1986, p.76.

impegnarono a seguire le regole per la manutenzione del canale oltre alle regole per la sua costruzione.

La riunione ebbe anche un altro scopo, quello di eleggere dei rappresentanti che potessero controllare il regolare svolgimento dei lavori. Vennero dunque scelti 19 rappresentanti, che venivano considerati particolarmente capaci ed onesti. Essi avevano il compito “di coordinare i lavori di costruzione del canale, di redigere un rendiconto dei lavori effettuati, di amministrare l’opera finita, di occuparsi delle manutenzioni e, infine, di sanzionare coloro che non avessero rispettato le norme”<sup>69</sup>.

Per poter avere dei criteri oggettivi venne inoltre redatto un regolamento contenente le indicazioni più importanti, ad esempio che i costi del canale sarebbero ricadute su tutti gli aventi diritto. Altre informazioni presenti nel regolamento riguardano ad esempio la dotazione di strumenti e il luogo di ritrovo dei lavoratori. Ogni lavoratore doveva trovarsi in cantiere quando il sole sorgeva sulla Croix de Joux, coloro che non si presentavano oltre a non vedersi contabilizzata la giornata di lavoro, dovevano pagare una multa.

Essendo i lavoratori fondamentalmente dei contadini era anche prevista all’interno del regolamento la possibilità di avvalersi di muratori esperti, nel caso in cui fosse necessaria la costruzione di opere murarie di particolare difficoltà. Tali operai “specializzati”, sarebbero stati retribuiti proporzionalmente.

Per tutti questi lavori era previsto un dettagliato sistema di contabilità e di controllo, veniva infatti tenuto un registro contenente l’indicazione degli operai con le relative assenze.

In questa occasione oltre all’organizzazione dei lavori ci si occupò anche della struttura vera e propria dell’opera. Si prevedeva infatti che, “dopo la costruzione del ramo principale del Rû Courtaud, il canale si sarebbe diviso in tre parti: una per l’irrigazione della zona di Perrière e Moron, un’altra che doveva raggiungere Amay, Grand Rhun, Petit Rhun, Salirod e Lentz e, infine, la terza a servizio dei comprensori

---

<sup>69</sup> Ivi

di Arbaz, Sommarèse, Erésaz, Chaissan e Emarese. Quest'ultima derivazione, a sua volta, doveva frazionarsi di nuovo in tre parti<sup>70</sup>.

Per quanto riguarda tutti gli aspetti sopra citati, il conte François de Challant, non ha posto limiti né indicazioni, egli intervenne però per quanto riguarda la ripartizione dell'acqua, che doveva compiersi in sua presenza oppure alla presenza di un suo delegato. Inoltre secondo quanto riportato da Hans Von Fles, importante studioso e presidente della "Société suisse d'Héraldique"<sup>71</sup>, all'interno della sua opera "Le canal d'Ayas", il conte in questa occasione insistette molto affinché la costruzione dell'opera venisse intrapresa nel minor tempo possibile. Questo ci fa dedurre che nel 1433, quindi quarant'anni dopo la prima infeudazione, soltanto un'irrisoria parte dei lavori fosse stata svolta. Si presume a tal proposito che in questa data fosse soltanto stato scelto il percorso del canale.

Ci concentriamo ora sulla struttura vera e propria del documento.<sup>72</sup> Una copia dell'atto di infeudazione è conservata e visionabile presso la sede del Consorzio fondiario. L'atto originale è redatto su quattro pergamene unite, la cui lunghezza complessiva è di circa tre metri, mentre la larghezza è di circa 40 centimetri.

L'intero documento è redatto in lingua latina, riconducibile al periodo tardo medievale, si tratta ovviamente di un linguaggio di tipo giuridico-notarile vista la natura dell'atto.

L'atto è stato trascritto all'interno dell'analisi fatta dal paleografo Forte Giancarlo, di seguito si riporta la metodologia utilizzata ed un estratto della trascrizione.

<p>(1) <i>Un rigo di scrittura del testo originale è, nella seguente trascrizione, separato dal successivo mediante una barra diagonale. Il numero, posto come esponente alla barra, indica il numero progressivo del rigo successivo di scrittura.</i></p>
<p>(2) <i>Le parole comprese tra parentesi quadre devono essere interpretate come mia personale congettura, ivi poste per la comprensione del senso della frase nei casi di guasti del testo e nei casi di omissioni da parte dello scriba.</i></p>
<p>(3) <i>Le abrasioni del testo sono state indicate e comprese tra doppie parentesi tonde, ad esempio ((... Aliquibus ...)). Le parole ivi incluse, lette con grande difficoltà anche per il mancato completamento del periodo, sono generalmente da considerare molto incerte.</i></p>

<sup>70</sup> Ivi

<sup>71</sup> Dal sito "Société Suisse d'Héraldique", "La Société suisse d'héraldique est une organisation à but non lucratif. Elle poursuit un but culturel et scientifique."

<sup>72</sup> Forte G., "La pergamena di Saint-Vincent", 1991

- (4) Lo spazio lasciato in bianco dallo scriba nel corpo del rigo 24, per il successivo inserimento di un cognome al momento ignoto, è stato dal me indicato con una serie di segni "+".
- (5) Le parole dallo scriba evidenziate con scrittura maggiorata "minuscola rotunda" sono state da me comprese tra 3 segni "+" sovrapposti. Ad esempio: + Promittentes +.




Figura n°11 :Trascrizione dell'atto di infeudazione del Rû Courtaud ad opera del paleografo Forte G., p. 13

#### 4.4 I regolamenti che disciplinavano la gestione del Rû

Parlando di gestione del Rû , non si può non analizzare meglio la parte riguardante i regolamenti<sup>73</sup>, cui si è già fatto cenno nel paragrafo riguardante gli atti di infeudazione.

All'interno dei regolamenti, chiamati "égances" veniva definita tutta la gestione del canale. Tale termine deriva infatti dal verbo latino "equare" che significa equilibrare. Nei regolamenti in effetti si equilibravano i vari interessi. Essi comprendevano, "i punti di captazione dell'acqua, la turnazione irrigua, gli orari e quantità d'acqua prelevabile, le sanzioni per il mancato rispetto delle regole, i compiti di sorveglianza

<sup>73</sup> Vauterin G., Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna, Le Château, Aosta, 2007, p. 159.

e modalità di pagamento delle ammende”<sup>74</sup>. All’interno dei regolamenti risultava molto importante la regolamentazione dei tempi di adacquamento che dipendevano dalla tipologia del terreno e soprattutto dall’esposizione.

Queste norme erano in costante evoluzione, perché dovevano adattarsi alle nuove esigenze dei signori feudali e dei contadini. Inoltre erano necessarie continue modifiche legate alle variazioni demografiche e ai contratti di compravendita degli appezzamenti terrieri.

#### **4.4.1 La ripartizione dell’acqua**

Abbiamo visto che all’interno dei regolamenti, una parte era dedicata a misure di ripartizione delle acque.<sup>75</sup> Innanzi tutto occorre evidenziare che l’unità di misura dell’acqua non è una misura standard, ogni canale aveva un suo valore specifico. Le unità di misura avevano inoltre diversi nomi, tra cui *conci* e *bornë*. Attualmente non si riesce a ricondurre a tali definizioni un ammontare specifico di litri al secondo, le uniche tracce che si trovano di questo termine sono all’interno del dizionario etimologico così come di seguito riportato: Bourne, <sup>76</sup>quantité d’eau arrosage que l’on dérive d’un << Rû>> en Valle d’Aoste: Un bornë d’éve, un ruisseau d’eau. Ci rû porte chouë bornë, ce <<rû>> porte, transporte six ruisseaux d’eau de dérivation. Va su i rû betté ba lo bornë, vas au <<rû>> dériver le ruisseau d’eau. Synonymes: Conci. Per poter conoscere la corrispondenza tra queste unità di misura per ogni canale, serviva la conoscenza di numerose variabili tra cui ad esempio la pendenza del terreno.

L’unità di misura più semplice da calcolare era il bourne, per conoscere il suo valore era infatti necessario avere il dato della portata totale di acqua e dividerlo per il numero di utenti oppure di derivazioni. Va comunque considerato che eventuali perdite d’acqua oppure infiltrazioni potevano influenzare il valore di questa unità di misura, soprattutto quando il canale era di lunghezza notevole. Quindi anche

---

<sup>74</sup> Ivi

<sup>75</sup> Ivi p.158

<sup>76</sup> Nouveau Dictionnaire de Patois Valdôtains, A.Chenal - R. Vautherin, 1968 Aoste, p. 248

all'interno di un'unica opera, era possibile che il valore variasse, soprattutto nelle aree più distanti dalle opere di presa.

Per avere comunque un'idea, basti considerare che “in Valle d’Aosta, i valori potevano variare da 20/25 litri al secondo per i compresori con scarsa acqua e pendenze maggiori, fino a un massimo teorico di 75 litri al secondo”<sup>77</sup>.

---

<sup>77</sup> Ivi



#### **4.5 L'origine e la diffusione dei litigi per la ripartizione dell'acqua**

Il sistema di ripartizione delle acque, per quanto ben regolamentato, non era privo di problematiche.<sup>79</sup> Spesso infatti nascevano dispute relative ai turni di irrigazione, in quanto i regolamenti contenenti i turni e i soggetti cui spettava l'irrigazione, a causa della mancanza di fondi, non erano regolarmente aggiornati.

Le disparità di utilizzo dell'acqua erano dunque il risultato di vendite non ufficiali oppure di scorrettezze tra i vari associati. Tali disparità nell'utilizzo della risorsa idrica nel corso del tempo, così come riportato dall'autore René Cuaz all'interno della sua opera del 1961 "Histoire des Valdôtains des origines à 1416", hanno portato ad importanti dispute che si sono protratte anche per lunghi periodi. Talvolta le liti avvenivano anche tra individui che utilizzavano canali diversi ma che prelevavano acqua dallo stesso canale principale. Ovviamente le dispute si verificavano principalmente nei periodi più secchi, ma va comunque evidenziato che anche durante gli altri periodi vi erano liti importanti che portavano anche a processi, in quanto la questione delle acque veniva anche utilizzata come pretesto per "risolvere" problemi personali di altra natura. Tale aspetto viene evidenziato all'interno dell'opera "Gli antichi Rû della Valle d'Aosta", all'interno della quale l'autore Vauterin scrive "molto sovente le liti per il prelievo e la ripartizione dell'acqua irrigua celavano altre questioni personali tra i vari componenti di una stessa comunità"<sup>80</sup>.

Tutte queste dispute, che sono comunque diminuite con il passaggio da un sistema di regolamenti orali ad uno di regolamenti scritti, venivano poi risolte con l'intervento dei signori feudali.

Infine va evidenziato che, a prescindere dalle diverse dispute, i contadini che vivevano nelle aree più vicine alle opere di presa si sentivano di essere proprietari di

---

<sup>79</sup> Centre culturel de Challand-Saint-Anselme, Le RU COURTAUD, Recueil de textes, Aoste, 1986, p.83 e 11.

<sup>80</sup> Vauterin G., Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna, Le Château, Aosta, 2007, p. 188

tale risorsa, e di essere in un qualche modo derubati della loro acqua e per questo motivo erano spesso molto restii nel rispetto dei regolamenti, causando anche in questo caso situazioni di tensione.

#### **4.6 Il progetto di ricostruzione del Rû**

Dopo lo svolgimenti dei lavori a seguito della seconda infeudazione, il Rû è stato mantenuto e gestito come visto con l'impegno delle comunità locali. Una nuova tappa fondamentale risale poi al secondo dopoguerra.<sup>81</sup> In questo periodo è infatti stata intrapresa un'importantissima opera di sistemazione e di prolungamento.

Il progetto di cui parleremo ad opera di due geometri, Remigio Thomasset e René Louis Pernetaz, non è stato seguito precisamente, però può fornirci un'idea del tipo di impegno necessario.

Tale progetto, così come riportato da Vauterin è stato redatto e poi realizzato con lo scopo di portare l'irrigazione anche nei comuni di Ayas, Brusson e Challand, ed è stato presentato il 6 giugno 1954, ad una figura molto autorevole, il senatore Ernesto Page oltre ai sindaci dei diversi comuni interessati. Ernesto Page era infatti durante quel periodo il senatore della Repubblica eletto dalla Valle d'Aosta ed era la persona più indicata per la presentazione di questo progetto, in quanto nativo di Saint-Vincent.

Nonostante, come accennato, i lavori non siano mai stati eseguiti come da progetto, tale documento risulta molto rilevante e dimostra grande lungimiranza da parte dei progettisti. Essi hanno infatti innanzitutto elaborato una relazione tecnica all'interno della quale hanno elencato le motivazioni favorevoli all'aumento delle superfici da irrigare, tra cui lo sviluppo di aree svantaggiate.

I lavori effettuati sono stati svolti circa una ventina di anni dopo, quando l'ottimismo post-bellico era già scemato. Si è dunque puntato su un importante risparmio sui costi di produzione, legato anche al fatto che l'agricoltura montana stava perdendo sempre più rilievo. La riduzione dei costi è stata possibile fondamentalmente

---

<sup>81</sup> Ivi p.275

attraverso l'utilizzo di materiali meno costosi, la riduzione della dimensione della condotta e la scelta di non irrigare tutte le zone previste dal progetto.

“L'importo stimato dell'opera ammontava a lire 1.014.159.524, elevato a lire 1.200.000.000 con le spese relative al progetto, alla direzione e assistenza ai lavori, agli imprevisti, alle spese per l'occupazione dei terreni e, infine, agli interessi passivi. Il costo per metro quadrato irrigato era pari a 96 lire. L'importo globale non era certo trascurabile per quei tempi; basti considerare che il costo orario della manodopera specializzata, compresa l'indennità di alta montagna, era di 416 lire”.<sup>82</sup>

#### **4.6.1 Programma di esecuzione dei lavori**

Rispetto all'epoca di costruzione della prima parte del Rû Courtaud, sono evidenti gli enormi progressi tecnici, sia dal punto di vista dei materiali, sia dal punto di vista degli strumenti utilizzabili, per questo motivo i tempi di costruzione stabiliti per questa seconda fase furono decisamente più brevi.

Inoltre la decisione di prefissare tempi di costruzioni brevi era dettata dalla necessità, vi era infatti il rischio di spopolamento di alcune aree nel caso in cui non fosse stato possibile irrigare i campi in tempi brevi e quindi aumentare e migliorare il livello di agricoltura e allevamento.

Per questi motivi venne fissato un periodo di quattro anni per la realizzazione del canale principale, con la previsione poi che ciascun comune in due o tre anni avrebbe poi provveduto secondo le proprie disponibilità economiche e di mezzi, alla creazione delle varie diramazioni. Gli anni di costruzione del canale principale furono quelli dal 1954 al 1957.

Chiaramente trattandosi di aree di montagna, era di fondamentale importanza tener conto del clima e della stagionalità. Quindi si programmarono i lavori anche in base a tale aspetto. Ad esempio era previsto che i lavori nel tratto da Nana al Col de Joux venissero svolti nei mesi da maggio a settembre, mentre i lavori nella zona di Verra da giugno ad ottobre.

---

<sup>82</sup> Ivi, p.276

Queste zone oltre ad essere impraticabili per diversi mesi durante l'anno, non erano nemmeno facilmente raggiungibili per il trasporto dei materiali necessari, per questo motivo per la realizzazione dell'opera si ricorse alla creazione di teleferiche provvisorie che dai comuni di Brusson e Champoluc permettevano di trasportare il materiale direttamente al canale.

Una volta terminate le operazioni di costruzione il Rû entrò in funzione in questa sua nuova veste. Il canale irriguo a questo punto, si trovava posizionato ad un'altezza piuttosto elevata, questo non permetteva il funzionamento a pieno regime durante tutto l'anno. Si poteva infatti sfruttare al massimo potenziale il Rû Courtaud da inizio maggio fino a metà ottobre.

Per questo motivo anche in epoca moderna venne previsto uno schema per l'utilizzazione della risorsa idrica. Per le prime otto settimane della stagione l'acqua veniva infatti sfruttata nei comuni di Brusson, Saint-Vincent, Emarèse ed Arbaz, mentre nel secondo periodo l'acqua veniva utilizzata nel comune di Ayas.

Anche in epoca moderna, così come visto per il periodo medievale, vi furono diversi momenti di tensione per motivi di gestione.

#### **4.7 Gestione delle acque del Ru Courtaud al giorno d'oggi**

La manutenzione del Rû è sempre gravata sugli utenti di Saint-Vincent, che sono stati impegnati nella manutenzione estiva del canale dalla presa principale fino al Col de Joux, oltre ai due canali secondari che partendo dalla zona del Col de Joux scendono proprio nella collina di Saint-Vincent.

Con il passare degli anni, la diminuzione della popolazione e soprattutto con il diminuire delle famiglie che come occupazione principale svolgono quella agricola, tali lavori sono diventati troppo onerosi per la popolazione di Saint-Vincent.

Per questo motivo negli ultimi decenni è stato necessario tornare ad un'ottica di collaborazione e condivisione degli oneri, per scongiurare il rischio di scarsa manutenzione e gestione dell'opera.

A tale scopo è stato costituito un Comitato di Sindaci e delegati provenienti da tutti e cinque i comuni attraversati dal Rû Courtaud. Il comitato costituito negli anni '60 riuniva i sindaci di Saint-Vincent, Emarèse e Challand-Saint-Anselme e aveva non solo lo scopo di costituire un nuovo consorzio attraverso il quale sistemare il Rû ma anche quello di promuovere il ripristino del corso del canale ormai obsoleto e con strutture non in grado di fornire nessun servizio.

#### **4.8 Lo statuto del Rû Courtaud**

Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come la costruzione dell'opera oggetto della trattazione, sia frutto di un processo *bottom up*<sup>83</sup> che ha coinvolto moltissime famiglie e che implica dunque un gran numero di portatori di interessi. Per tale motivo, per poter gestire al meglio la risorsa idrica e il Rû nel suo complesso, è stata necessaria la redazione di uno Statuto che conteneva dunque le principali regole prefissate.

Sono disponibili tre versioni dello statuto per la gestione del Rû che analizzeremo e confronteremo di seguito in ordine cronologico. Le tre versioni sono risalenti al 1962, al 1990 e al 2020.

##### **4.8.1 Lo Statuto del 1962**

Lo Statuto del 1962 è la prima versione disponibile e consultabile. Viene di seguito riportato, in forma non integrale, per poter procedere ad una breve analisi. Gli articoli di principale interesse sono riscritti in francese così come da documento originale.

###### *Art. 1*

*Conformément à ce qui précède est constitué entre les propriétaires des terrains inclus dans la chorographie jointe à la documentation officielle, le Consorce d'améliorations foncière dénommé <<Consorte du Ru Courtaud>> avant les finalités et les buts contemplés par l'art. 71 du Décret de la Couronne 13 février 1933, n. 215 et, plus particulièrement la restauration, la manutention et l'utilisation du canal d'irrigation d'où le Consorte tire sa propre dénomination.*

---

<sup>83</sup> R.Louvin, Il governo comunitario delle acque montane, p.118

*Art.2*

*Le périmètre de la zone irrigue par le Ru Courtaud est délimité come suit au nord, au levant et au couchant par la ligne de confins qui sépare respectivement la commune de Saint-Vincent de celles d'Ayas, Brusson, Emarèse et Châtillon; au midi, par le canal de la plaine de Saint-Vincent.*

*Art.3*

*Tous les propriétaires des terrains situés dans le périmètre du Consorce, pourvu que les viene considérés bénéficient des prestations que le Consorce réalise ou fournit.*

*Art.4*

*Jusqu'à ce qu'il n'en soit décidé autrement, le Consorce a son Siège social auprès de la Mairie de Saint-Vincent, dans une salle expressément mise à sa disposition par l'Administration Communale.*

*Art.5*

*Les eaux destinés à l'irrigazione des terrains consorciés sont celles qui peuvent être dérivées au moyen du canal Courtaud, d'après le Décret du 7 avril 1939, n. 1631, émis par l'ingénieur en chef du génie civil d'Aoste et d'après la Disposition n. 2766 par laquelle a été reconnu à faveur de la Commune de Saint-Vincent pour les usagers du canal, le droit de dériver cinq modules d'eau des torrents Nana, Vente et Ventina, dans la période allant du 1° mai au 30 septembre de chaque année, plus une quantité mineure pour les usages civiques durant la période hivernale.*

*L'extension des terrains qui peuvent être irrigués par les cinq modules mentionnées ci-dessus est fixé par Décret à 111 ha. 52.85.*

*Par conséquent dans le cas où la complète disponibilité des eaux concédées et la construction de canaux d'irrigation consentant une économie des eaux, le permettent, la superficie irrigable pourra être étendue à d'autres terrains situés même hors des limites du Consorce, pourvu qu'il s'agisse d'usagers des Communes limitrophes d'Emarèse et Challand qui anciennement jouissaient de droits sur les eaux du Canal Courtaud.*

*Art. 6*

*Les organes qui constituent le Consorce sont dans l'ordre d'importance:*

- 1) L'Assemblée Générale des usagers.*
- 2) Le Conseil d'Administration.*
- 3) Les Commissaires aux Comptes.*

*Art. 7*

*L'Assemblée Générale est formée de tous les usagers qui, selon les normes du présent Statut, seront inscrits au Consorce en qualité de propriétaires ou d'ayant droit à la jouissance légale de terrains compris dans le périmètre considéré et figurant inscrits dans le Registre des droits d'usage du Consorce. Elle constitue et représente le Consorce dans son ensemble selon les dispositions législatives en vigueur et a donc la capacité d'exercer toutes les fonctions reconnues par la Loi aux Corps Moraux en général et celles particulières des Consorce d'amélioration foncière contemplées par la Loi du 13 février 1933, n. 215.*

#### *Art. 8*

*A l'Assemblée Générale pourront intervenir ou se faire représenter, tous les propriétaires ou ayants droit à la jouissance légale des terrains situés dans le périmètre délimité à l'art. 2. La représentation des usagers sera assurée et sa validité représentée au moyen de délégations par écrit. Les mineurs, les absents, les interdits etc. Seront représentés par leur tuteurs, curateurs ou par les membres de leur famille ayant rejoint la majorité et jouissant de leurs droits civils.*

*Les propriétaires indivis peuvent se faire représenter par un plusieurs d'entr'eux, disposant de la majorité des droits sur la propriété indivise. Chaque délégué ne pourra pas représenter plus de dix suffrages et devra être usager du canal.*

#### *Art. 9*

*L'Assemblée Générale ordinaire est convoquée tous les ans avant le 30 avril, pour l'approbation des comptes de gestion de l'année précédente, l'établissement des directives pour l'année suivante et l'examen des questions d'Administration courante.*

*L'Assemblée générale extraordinaire est convoquée par le Conseil d'Administration sur demande d'un groupe d'usagers représentant  $\frac{1}{4}$  de la surface totale du Consorce.*

*Est usager le propriétaires ou ayant droit à la jouissance légale des terrains, soit à titre personnel, soit comme groupement familial ou Association ou Société figurant comme propriétaires collectifs.*

*La femme mariées, propriétaires ou ayant droit à la jouissance légale de terrains faisant partie du Consorce, pourra se faire représenter au sein du Consorce par son mari muni d'une délégations écrite. Celui-ci disposera de plein droit du vote simple ou plural et aura libre accès à toutes les charges sociales.*

*Le vostre appartient à l' usager soit en groupe ou isolé et dans la mesure établie par le successif art. 11.*

#### *Art. 10*

*Les délibérations de l'Assemblée Générale sont valides, en première convocazione, quand le nombre des personnes intervenues représente la moitié de la superficie du Consorce; en deuxième convocation, quand les personnes intervenues représentent au moins  $\frac{1}{4}$  de la surface même.*

#### Art.11

*Le vote se fera à scrutin public et sera manifesté ouvertement par chaque usager, régulièrement inscrit sur la liste officielle des usagers. Pour l'élection aux charges sociales le vote sera exprimé à scrutin secret.*

#### Art. 12

*Chaque usager droit à une voix pour chaque dix quartanées (3.500 mètres carrés) ou fraction de dix quartanées, avec un maximum de dix voix correspondant à cent quartanées.*

#### Art. 13

*L'Assemblée Générale procédera à l'élection parmi les usagers, d'un Conseil d'Administration composé de sept membres effectifs et de deux suppléants qui aient les qualités requises par la Loi et jouissent de leurs droits civils. Les Conseillers élus de font déclarer d'accepter la charge ou la décliner séance tenante devant l'Assemblée: dans ce dernier cas ils seront remplacés par ceux, acceptant la charge, qui auront obtenus le plus grand nombre de voix après eux.*

*Le Conseil d'Administration restera en charge trois ans. Il élira en son sein, un Président et un Vice-Président qui représenteront légalement le Consorce. A l'échéance du mandat triennal, le Conseil est déchu d'office mais des membres sont rééligibles.*

*Le Conseil d'Administration à la fin de son mandat devra fixer la date des nouvelles élections pour le renouvellement des charges, dans les trente jours qui sui est la dernière Assemblée Générale.*

#### Art. 18

*Ne peuvent pas faire partie du Conseil des Commissaires aux Comptes, deux membres de la même famille jusqu'au 2° degré d'après le Code Civil. L'usager investi d'une charge sociale ne pourra en aucun cas se faire remplacer par un membre de sa famille ou par un autre usager. En cas d'empêchement pour maladie ou autres raisons, il devra justifier le motif de son absence.*

#### Art. 21

*Le Registre des droits d'usage sera tenu ajourné par le secrétaire du Consorce, auquel les usagers devront notifier les variations dans les trois mois successifs au transfert de propriété, présentant les documents officiels qui viendront inscrits sur le Registre des transferts. Durant les deux premières année d'exercice, le Conseil d'Administrations, à titre d'essai, effectuera la répartition provisoire des eaux.*

*Cette répartition, après les variations et modifications nécessaires, sera soumise à la ratification de l'Assemblée Générale et deviendra définitive.*

#### Art.22

*Le Conseil d'Administration, sur la base des dépenses de l'année en cours et des travaux ordinaires et extraordinaires exécutés, fixera le montant et la répartition des contributions pour l'année suivante.*

*Le rôle des contributions attribuées à chaque usager inscrit sur le Grand livre des usagers, sera publié pendant vingt et un jours au Siège Social du Consorce et exposé au tableau de la Mairie de Saint-Vincent.*

*Contre les contributions inscrites au rôle, chaque contribuant pourra présenter un recours motivé au Conseil d'Administration, lequel, après avoir entendu, s'il le juge opportun, l'auteur du recours, décidera à propos des recours présentés dans les quarante jours après le début des publications. Aux réclamations repoussées parce que infondées ou ne correspondant pas aux clauses du présent Statut, on appliquera au profit du Consorce, une amende, égale à un dixième du montant de la contribution inscrite.*

#### Art. 23

*Les contestations entre usagers, soit dans leur rapports mutuels ou dans leur rapports avec le Consorce, seront jugées en première instance par le Conseil d'Administration et, dans le cas où la décision prise ne vienne pas acceptée, seront soumises au jugement de trois arbitres amiables compositeurs choisis: un par chaque partie et le troisième par les deux autres ou à défaut, par le Président de la Junte Régionale.*

#### Art.24

*Le Consorce une fois déclaré constitué par le Président de l'Assemblée Constitutive, selon les Lois en vigueur, la Députation Provisoire nommée entre immédiatement en fonction, avec tous les pouvoirs attribués par le présent Statut au Conseil d'Administration. En conséquences les opérations seront validement effectuées par la Députation Provisoire même, laquelle est en particulier, expressément autorisés à disposer pour la reconstruction du canal à l'aide de contributions ordinaires et extraordinaires et par conséquent, autorisées à approuver les project provisoires ou définitifs, à approuver et signer les décomptes partiels des travaux, l'acceptation partielle ou totale des ouvrages et à accomplir en général, toutes les opérations comportant des rapports avec les tiers ou avec les Administrations, le tout devant être successivement relaté à l'Assemblée Générale. La Députation Provisoire est encore autorisée à choisir le système d'exécution du canal et d'en fixer les modalités avec le personnel technique et le personnel subalterne.*

#### Art. 28

*Le présent Statut ne pourra venir modifié que par l'Assemblée Générale, sur proposition du Conseil d'Administration ou d'un nombre d'usagers représentant au moins  $\frac{1}{3}$  de la superficie du Consorce. Les modifications délibérées seront valables alors qu'elles auront été approuvées par les  $\frac{2}{3}$  des personnes*

*intervenues à l'Assemblée, quand ensemble elles représentent au moins la moitié de la superficie du Consorce, selon qui est disposé à l'art. 11.*

*Une fois approuvé par le Ministère de l'Agriculture et Forêts, le Statut entrera en vigueur et le Députation Provisoire convoquera l'Assemblée Générale pour procéder à l' élection du Conseil d'Administration et nommer le personnel nécessaire.*

La parte iniziale dello Statuto riporta le disposizioni generali per quanto riguarda la costituzione del Consorzio e del perimetro interessato, che comprende Saint-Vincent, Ayas, Brusson, Emarèse e Châtillon, tutti coloro che sono proprietari di un terreno rientrante nella zona interessata dalla zona irrigabile dal Rû hanno il diritto a partecipare alla gestione ma in maniera proporzionale ai terreni posseduti.

Essendo il canale irriguo uno strumento utile per molte famiglie ed essendo una struttura fortemente voluta dal basso, lo Statuto riflette tale aspetto concentrandosi in modo particolare sulla partecipazione da parte di più consorziati possibili nella vita del Rû. Questo aspetto emerge in modo particolare all'interno della seconda sezione del documento, che riguarda gli organi che costituiscono il consorzio.

In particolar modo l'assemblea generale che è composta da tutti i proprietari terrieri. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio dell'anno precedente, ma è possibile vi sia una convocazione anche su richiesta di un quarto dei componenti.

Allo stesso modo per poter riconoscere l'importanza del ruolo di tutti i consorziati, le delibere dell'assemblea sono considerate valide quando il numero di intervenuti alla riunione rappresenta almeno la metà della superficie del consorzio, si prevede comunque che in seconda convocazione, tale numero sia ridotto fino ad un quarto.

Altro strumento importante per poter garantire una buona gestione del Rû è quello della previsione di un voto di tipo palese, quando infatti vanno prese delle decisioni, è richiesto un voto di tipo pubblico, soltanto per quanto riguarda l'elezione alle cariche sociali è previsto un voto segreto.

I voti vengono attribuiti agli appartenenti al Consorzio in base ai metri quadrati che possiede, nello specifico viene riconosciuto un voto ogni 3.500 metri quadrati.

Oltre alla presenza di un'assemblea generale alla quale possono partecipare tutti, viene poi eletto un Consiglio d'Amministrazione, composto da sette membri effettivi e due supplenti e che viene eletto direttamente dai membri. Tale consiglio, che si occupa di prendere le decisioni, resta in carica per un periodo di tempo della durata di tre anni. Le decisioni, vengono prese a maggioranza e dunque con un minimo di quattro voti favorevoli.

L'ultimo organo che costituisce il Consorzio è un organo deputato al controllo, si tratta infatti di tre commissari che si occupano di verificare i conti. Vi è un aspetto interessante per quanto riguarda i "*commissaires aux Comptes*", essi, così come i consiglieri, non possono appartenere alla stessa famiglia. Si prevede infatti, per poter evitare che vengano perseguiti interessi particolari, che all'interno di questi organi non possano essere presenti due individui che abbiano una parentela fino al secondo grado.

Sempre a tutela della buona gestione e del mantenimento della concordia, è previsto uno strumento di risoluzione delle controversie. All'interno del capitolo abbiamo evidenziato come le situazioni di attrito fra i consorziati non fossero cosa rara, per ovviare a questo problema all'interno dello statuto si prevede che per risolvere tali contestazioni si ricorra a tre arbitri. Si prevede che le due parti in contrasto tra loro, scelgano un arbitro a testa e che il terzo venga scelto in accordo tra i primi due arbitri.

Infine sempre a tutela di tutti i consorziati, si prevede che lo Statuto non possa essere modificato se non a seguito della proposta di  $\frac{1}{3}$  dei consorziati e con il voto favorevole di almeno  $\frac{2}{3}$  dei presenti durante l'assemblea.

#### **4.8.2 Gli Statuti del 1990 e 2020**

Rispetto alla prima versione, lo Statuto del 1990 risultava composto da 38 articoli, alcuni dei quali sono di seguito riportati per poter essere brevemente analizzati. Ci si concentrerà poi in particolare sulle differenze tra le ultime due versioni del documento.

Il primo articolo su cui ci si concentrerà è l'art. 2, che riguarda lo scopo della costruzione del canale, cioè la valorizzazione dei terreni agricoli e le azioni che verranno messe in atto per poter raggiungere tale scopo, tra cui ad esempio la costruzione di impianti di irrigazione e di strade interpoderali.

#### *Articolo 2*

*“Il Consorzio si prefigge ai sensi delle norme del R.D. 13.2.1933, n. 215, e del T.U. della legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di valorizzare la zona dal punto di vista agricolo mediante l'esecuzione e la manutenzione di tutte le operazioni di miglioramento fondiario che sono o che risulteranno necessarie a tale fine ed in particolare:*

- a) l'approvvigionamento e l'utilizzazione di acque a scopo agricolo;*
- b) la costruzione di impianti di irrigazione a pioggia;*
- c) la costruzione di strade interpoderali e vicinali;*
- d) il dissodamento dei terreni, la loro spietatura e quanto altro occorra per la loro sistemazione a coltura ivi compresi i muri di sostegno;*
- e) ogni altra opera di miglioramento fondiario al servizio della proprietà consorziata;*
- f) il riordino fondiario.”*

L'art. 2 della più recente versione presenta alcune importanti variazioni. In primo luogo al punto *a* si parla in questo caso di “miglior utilizzazione, distribuzione e razionalizzazione”, risulta dunque evidente la svolta più sostenibile e legata al risparmio dell'acqua che nelle versioni precedenti non trovava spazio. Allo stesso modo all'interno del primo punto, viene infatti inserita la possibilità di utilizzare le acque per produrre energia elettrica. Infine viene inserita la previsione del miglioramento dei terreni agricoli, in funzione di una meccanizzazione e dunque di un utilizzo più razionale delle superfici irrigabili.

In seguito va indubbiamente fatto accenno all'organizzazione del Consorzio. All'interno del settimo articolo dello Statuto , troviamo il principio secondo cui vengono ripartite le spese. *“I consorziati concorrono nelle spese del Consorzio in proporzione ai benefici che essi trarranno per le opere e le prestazioni che il Consorzio realizzerà o fornirà.*

*Il beneficio dei consorziati sarà in ogni caso commisurato alle superfici di terreno da essi possedute nell'ambito del comprensorio consorziale”<sup>84</sup>.*

L'ultima versione dello Statuto non fa cenno a questo aspetto, non si parla della ripartizione delle spese.

Sempre per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione del Consorzio va fatto cenno all'art. 10 dello Statuto, all'interno del quale sono inserite le previsioni riguardanti l'Assemblea generale. *“L'Assemblea generale è costituita da tutti i proprietari dei fondi iscritti nel catasto consortile. Essa si riunisce ordinariamente ogni anno entro il mese di aprile e straordinariamente per deliberazione del Consiglio direttivo o su richiesta motivata di tanti consorziati che, riuniti, rappresentino almeno la decima parte della superficie consorziale.*

*Spetta l'Assemblea:*

- a) procedere all'elezione delle cariche;*
- b) approvare i conti consuntivi e i bilanci preventivi del Consorzio;*
- c) deliberare su quanto viene sottoposto dal Consiglio direttivo;*
- d) modificare ove occorra lo statuto;*
- e) adottare le deliberazioni che comportano una spesa superiore a lire 300.000.000 e impegnano il bilancio oltre i 5 anni (spesa rivalutabile in base agli indici ISTAT);*
- f) prendere in esame eventuali proposte presentate per iscritto da almeno 5 utenti consorziati 15 giorni prima della convocazione”<sup>85</sup>.*

---

<sup>84</sup> Statuto Ru Courtaud, 1990, art.7.

<sup>85</sup> Statuto Ru Courtaud, 1990, art. 10.

Va dunque sottolineato che la gestione del canale spetta a tutti i proprietari terrieri, in quanto essi fanno dal consiglio che prende le decisioni. Inoltre degno di attenzione il punto f, che prevede che vengano discusse dall'assemblea le proposte provenienti anche da piccoli gruppi di consorziati, minimo cinque, dando così voce anche ai bisogni di tutti i consorziati. Tale aspetto risulta particolarmente importante se teniamo conto che, così come previsto dall'art.12, i voti sono per quote e non per teste. I consorziati hanno infatti diritto ad un voto ogni 3500 mq di terreno posseduti, facendo sì che coloro che possiedono più terra abbiano un voto "più pesante", cosa che non avverrebbe se i voti fossere per teste. Questo sistema viene comunque corretto inserendo un massimo di 10 voti per ogni consorziato, di modo tale da non creare troppo squilibrio. Va infatti notato che "il bisogno ha orientato le scelte verso uno schema democratico, egualitario e fortemente partecipato"<sup>86</sup>.

Per quanto riguarda invece le disposizioni riguardanti questa tematica all'interno della versione del 2020 dello Statuto, va evidenziato che sono state modificate ed integrate le modalità di convocazione, mentre prima si prevedeva l'invio della comunicazione ad ogni singolo consorziato, ora si prevede la pubblicazione sull'albo pretorio del comune di Saint-Vincent e presso la sede del consorzio.

Importante modifica introdotta con l'adozione dell'ultima versione dello Statuto è quella relativa alle cause di incompatibilità. Esse non erano presenti nelle versioni precedenti, ma sono state introdotte nella versione del 2020. Tra le cause di incompatibilità per quanto riguarda il consiglio direttivo troviamo: l'esistenza di rapporti di lavoro con il consorzio, l'interdizione ai pubblici uffici, il fallimento negli ultimi 5 anni e infine "coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovino legalmente in mora."<sup>87</sup>

Altra importante aggiunta relativa allo Statuto più attuale è quella del Collegio dei probiviri, organo che prima non era presente e che è stato solo recentemente introdotto. Tale organo, composto da tre membri rieleggibili, con carica di tre anni,

---

<sup>86</sup> R. Louvin, *Mondi montani da governare*, cap. Il governo delle acque montane, pag.116

<sup>87</sup> Statuto Rû Courtaud, 2020, art 12.

ha il compito di valutare e decidere sulle controversie tra i consorziati oppure tra i consorziati e il consorzio stesso.

Anche la disposizione riguardante gli oneri a carico dei consorziati sono variate. La versione più recente del documento prevede infatti che “Il riparto dei contributi consortili ha luogo in ragione del beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili interessati”<sup>88</sup>, aspetto che non era presente nella versione del 1990.

Infine l’ultimo articolo su cui ci si concentra è l’art. 36 all’interno del quale si prevede che gli appartenenti al Consorzio debbano “*mantenere in buono stato tutte le opere necessarie per il regolare funzionamento del Consorzio e di tutte le opere di miglioramento fondiario*”<sup>89</sup>.

Questa disposizione è contenuta all’interno dell’art. 42 per quanto riguarda la versione del 2020, ma sono state apportate delle modifiche. Si prevede infatti che il Consorzio si riservi di agire per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti di coloro che danneggino le opere, derivino abusivamente le acque a anche coloro che “provochino o favoriscano la dispersione o la deviazione” delle acque.

#### **4.9 Il regolamento del Rû Courtaud**

Il primo vero e proprio regolamento come lo si intende ai giorni nostri è stato approvato ad aprile del 2007, ed è un documento con lo scopo di disciplinare la distribuzione e l’uso delle acque irrigue tra i vari utenti presenti all’interno del catasto consortile. Fino al 2007, non esisteva infatti un vero e proprio documento scritto contenente tali disposizioni. Vi erano una serie di accordi verbali che avevano tale valenza.

Nonostante la mancanza di un regolamento scritto, per tener traccia dell’utilizzo della risorsa idrica, si provvedeva alla tenuta di registri cartacei, all’interno dei quali era riportato il nominativo dei consorziati e il relativo utilizzo d’acqua in termini orari.

---

<sup>88</sup> Statuto Rû Courtaud, 2020, art 37.

<sup>89</sup> Statuto art.36.

Di seguito riportiamo una pagina di tale registro per mezzo della quale possiamo fare alcune considerazioni. All'interno dei registri veniva riportato il nominativo del consorziato, una volta deceduto veniva poi riportato quello della vedova oppure degli eredi per mezzo della formula "fu", che sta ad indicare appunto che si tratta di un defunto.

		ore d'acqua	per ore d'acqua
1	Barbustel Marietta vedova Marc Girard e figli <del>Edo</del> Edo	1 30	3
2	Barrel Amato Daniele e Vincenzo fu Vincenzo	1 40	3 $\frac{1}{2}$
3	Barrel Giuseppe, Giovanni e Pacifico fu Vincenzo	1 25	3
4	Baudin Maddalena vedova Bianca	30	1
5	Berris Giuseppe di...	30	1
6	Bessone Marietta fu Angelo	2	4
7	Bieller Camilla fu Barnaba	45	1 $\frac{1}{2}$
8	Bressan Giuseppe Spellino fu Pietro Giuseppe	1	2
9	Bressan Matilda e Umberto fu Francesca	30	1
10	Brunod Antonio fu Pietro	30	1
11	Calligaris Clementina fu Clemente in Chuegar	15	$\frac{1}{2}$
12	Calligaris Primino fu Clemente	30	1

Figura n° 13: registro di utilizzo dell'acqua

Per quanto riguarda invece il regolamento del 2007 va considerato che innanzitutto si esplicita che il fine primario della risorsa è legato all'attività agricola e all'irrigazione dei campi, si prevede che sia possibile l'utilizzo anche per altri scopi, ma che in caso di scarsità d'acqua lo scopo irriguo sia quello prevalente, si prevede

infatti di “soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazione sono disponibili e compatibili con le disposizioni di legge”<sup>90</sup>.

All’interno del regolamento si riportano diversi riferimenti allo statuto consortile e si riportano diverse previsioni di tipo tecnico per quanto riguarda la gestione vera e propria del canale.

Al titolo 4 viene poi trattata la tematica delle sanzioni eventuali, si evidenzia che la violazione delle disposizioni di cui sopra porterebbe ad una sanzione pecuniaria di 50€. Infine per coloro che violano l’art. 42 c.1 dello Statuto “Il consorzio e i consorziati hanno l’obbligo di mantenere in buono stato tutte le opere consortili” è addirittura prevista la sanzione accessoria della revoca dell’autorizzazione per i singoli individui che violano tale disposizione.

#### **4.10 Concessione delle acque**

All’interno del capitolo precedente ci si è concentrati sulla normativa regionale relativa alla gestione delle acque e sulla presenza dei consorzi in tale ambito. Occorre ora concentrarsi sulla concessione specifica riguardante il Rû Courtaud.

L’attuale concessione delle acque al Consorzi di miglioramento fondiario Rû Courtaud è contenuta all’interno del decreto n. 179 del 25/03/2023. L’oggetto del decreto è infatti il seguente “concessione, sino al 26 settembre 2042, di derivazione d’acqua dai torrenti Nanaz, Ventina e Courtaud, in comune di Ayas, ad uso irriguo”<sup>91</sup>. Tale concessione tiene conto di una serie di provvedimenti che ripercorreremo brevemente.

- Decreto n. 1631 del 7 aprile 1939: all’interno del quale si forniva la concessione agli utenti del consorzio per derivare dai torrenti Courtaud e Ventina 5 moduli d’acqua dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno con lo scopo di irrigare i terreni e per l’abbeveraggio del bestiame.

---

<sup>90</sup> Regolamento per l’uso corretto delle acque irrigue del Ru Courtaud, Art.4, p.2, 27 aprile 2007

<sup>91</sup> Decreto n.179 del 25/03/2023, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidente della Regione Testolin Renzo

- Decreto del Presidente della Regione n. 246 del 10 maggio 2005: per mezzo del documento si concede al consorzio di miglioramento fondiario Orbeillaz-Pesan-Quinçod-Arbaz la derivazione dal 1° maggio al 30 settembre di due moduli d'acqua, di cui un modulo e mezzo a favore del CMF "Rinascita di Emarèse" e 0,5 a favore del CMF "Arbaz-Orbeillza-Pesan-Quinçod-Arbaz"
- Decreto del Presidente della Regione n.64 dell'11 febbraio 2013: per mezzo di tale Decreto si concede alla società ECO DINAMICS SRL la subconcessione di derivazione d'acqua dal Rû Courtaud per la generazione di energia idroelettrica.
- Domanda del 27 agosto 2018: relativa alla riattivazione della presa sul torrente Nana che negli anni precedenti non era più utilizzata, al fine di ovviare alle carenze di acqua del Rû Courtaud. Si richiedeva inoltre di prolungare il periodo irriguo dal 1° al 30 aprile e dal 1° ottobre al 30 novembre.

Dopo aver analizzato in modo conciso le tappe storiche fondamentali, ci concentriamo ora sul decreto n. 179 del 25/03/2023 che regola la gestione ai giorni nostri.

Di seguito viene riportato il primo articolo, che riguarda le quantità d'acqua derivabili e la delimitazione temporale.

"Fatti salvi i diritti dei terzi, è concessa ai CMF Rinascita di Emarèse, Rû Courtaud e Orbeillaz-Pesan-Quinçod-Arbaz, la derivazione d'acqua, ad uso irriguo, caratterizzata dai seguenti quantitativi di prelievo:

- a) la quantità d'acqua da derivare, dal 15/04 al 30/04 non ché dal 01/10 al 15/11 di ogni anno, dai torrenti Nanaz, Ventina e Courtaud, in comune di Ayas, è fissata in misura di moduli massimi complessivi 1,00 (l/s 100) pari ad un volume annuo massimo complessivo d'acqua di 535.680 m<sup>3</sup>, che determina una portata media annua di prelievo pari a moduli 0,1699
- b) la quantità d'acqua da derivare, dal 01/05 al 30/09 di ogni anno, complessivamente dai torrenti Courtaud e Ventina, in comune di Ayas, è fissata in misura di moduli massimi 4,50 (l/s 450), pari ad un volume annuo

massimo d'acqua di 5.948.640 m<sup>3</sup> che determina una portata media annua di prelievo pari a moduli 1,8863

- c) la quantità d'acqua da derivare, dal 15/06 al 15/09 di ogni anno, dal torrente Nanaz in comune di Ayas, è fissata in misura di moduli massimi 1,00 (l/s 100), pari ad un volume annuo massimo d'acqua di 803.520 m<sup>3</sup>, che determina una portata media annua di prelievo pari a moduli 0,2548
- d) il volume annuo massimo d'acqua da derivare dai torrenti di Nanaz, Ventina e Courtaud è fissato in complessivi 7.287.840 m<sup>3</sup>, che determina una portata media annua di prelievo pari a moduli 2,311
- e) per quanto attiene gli aspetti connessi alla tutela e alla valorizzazione del tratto a cielo aperto del Rû Courtaud in comune di Ayas, si dà atto che lo specifico prelievo dal torrente Nanaz, per una portata di 100 l/s da attuare nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, di cui al precedente punto c), è finalizzato a garantire l'alimentazione del tratto a cielo aperto del canale irriguo."

Tale concessione ha una durata fino al 2042, viene comunque prevista la possibilità in caso di necessità di rimodulare i quantitativi d'acqua

#### **4.11 Progetto europeo - Le Rû Retrouvé**

Nei primi anni del nuovo secolo, i comuni di Ayas, Brusson e Saint-Vincent hanno collaborato per la creazione e la realizzazione di un importante progetto di valorizzazione del Ru Courtaud.

Il progetto, realizzato con il coordinamento del GAL (Gruppo di Azione Locale)<sup>92</sup>, è stato finanziato con fondi stanziati da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

Per poter valorizzare il canale, opera immensa che ha inciso profondamente nella vita dell'intera comunità della vallata sono state messe in atto diverse strategie. In

---

<sup>92</sup> Il Gruppo di Azione Locale Valle d'Aosta è un'associazione riconosciuta di diritto privato senza fini di lucro, costituita nel 2016 con lo scopo prioritario di coordinare e attuare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL), un documento realizzato nell'ambito del programma comunitario "Leader". Dal sito: <https://www.gal.vda.it/>

primo luogo sono stati creati dei dépliant aggiornati per poter far conoscere l'opera ai turisti, vi è poi stato un importante lavoro sulla cartellonistica e la segnaletica per poter agevolare la fruizione del percorso.

Per comprendere l'importanza del lavoro svolto si riporta di seguito il dépliant creato per la valorizzazione del Rû Courtaud.




Figura n°:14 Dépliant progetto (Le Ru retrouvé).

Non per ultimo va ricordato l'importante lavoro di messa in sicurezza della zona.

Tutti questi sforzi hanno permesso la riscoperta di questo patrimonio collettivo, non solo da parte dei residenti, ma anche da parte dei turisti che visitano la zona.

Quasi in contemporanea è stato finanziato un altro progetto per la riqualificazione e valorizzazione di un altro Rû, il Rû d'Arlaz. Per mezzo di tale progetto è stato realizzato un percorso vita comprendente 15 stazioni situate lungo il percorso.

La Val d'Ayas a seguito di questi due progetti è quindi ora quasi interamente percorribile a piedi, in bicicletta o a cavallo seguendo un percorso unico e di impareggiabile bellezza.

Per la realizzazione del progetto sono stati utilizzati dei contributi pubblici in maniera piuttosto rilevante, ma allo stesso modo circa il 20% della somma totale è stato fornito da privati.

Tali risorse presentavano però dei limiti di spesa di seguito riportati.

Categorie di spesa ammissibili	Percentuale massima ammissibile sull'importo totale
Azioni di promozione e pubblicità	Senza limite
Spese generali del progetto	12%
Spese materiali	Senza limite
Studi di fattibilità, di marketing, attività di consulenze	40%

In conclusione, dopo aver analizzato gli estremi, risulta importante evidenziare l'importanza di tale progetto. La Val d'ayas, così come la maggior parte del territorio valdostano ha un'economia incentrata prevalentemente sul turismo, che risente in maniera importante del fenomeno della stagionalità, progetti come quello su cui ci siamo concentrati, permettono di implementare l'offerta turistica locale e offrono importanti spunti per la destagionalizzazione. Il nuovo percorso del canale, può infatti essere percorso anche in primavera ed autunno, periodi solitamente penalizzati dal punto di vista delle presenze.

## CONCLUSIONI

---

Il passaggio da una visione antropocentrica ad una più attenta alla gestione e salvaguardia della risorsa idrica e della natura nel suo complesso, ha portato ad un considerevole aumento della normativa relativa alla questione delle acque.

L'elaborato ha a questo proposito ripercorso e riassunto la normativa su più livelli, partendo dal "generale" e dunque dall'Unione Europea, per poi passare al particolare della Valle d'Aosta.

Si è però evidenziato che, nonostante il concetto di sostenibilità e di tutela delle risorse sia un concetto moderno, forme di regolamentazione dell'acqua fossero già presenti in epoca medievale.

A tal proposito si è scelto di concentrarsi sul caso emblematico del Rû Courtaud e della sua gestione. Si è in questo contesto evidenziato come anche in tempi lontani, l'acqua fosse una risorsa centrale e da spartire equamente tra coloro che ne avevano bisogno, soprattutto nelle zone con un'esposizione sfavorevole oppure una scarsa presenza di sorgenti o corsi d'acqua.

In conclusione possiamo dunque affermare che i regolamenti che permettevano la gestione dei diversi Rû della Valle d'Aosta possono essere considerati come dei precursori delle norme moderne che sono indirizzate a consentire a tutti il fondamentale diritto ad avere accesso all'acqua.

La rilevanza di opere di questo tipo, non risiede soltanto nella gestione delle acque, ma è legata anche alle forme di collaborazione che ne hanno permesso la progettazione, la costruzione e poi la gestione nei secoli successivi.

Per quanto riguarda il fondamentale aspetto della collaborazione possiamo evidenziare sia la presenza di strumenti di tipo più informale, tra cui le *corvée*, per mezzo delle quali gli abitanti di alcune zone si accordano per la pulizia delle aree di interesse comune, sia di strumenti più formali tra cui i consorzi su cui ci siamo concentrati. A tal proposito occorre sottolineare che spesso i benefici delle azioni messe in atto dai consorziati, hanno anche un'importante ricaduta sul territorio circostante e non solo. Per poter riconoscere l'importanza di tutte queste azioni

sono nati diversi istituti tra cui quello dei Payment for Environmental Services, che potrebbe essere un'interessante soluzione per incentivare sempre di più la cura delle risorse.

Indubbiamente viste le evoluzioni climatiche che hanno colpito il nostro pianeta negli ultimi decenni, un riavvicinamento alla natura e a sistemi di tipo collaborativo potrebbero essere ampiamente auspicabili.

## **REGOLAMENTO DEL RÛ COURTAUD<sup>93</sup>**

### **TITOLO 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PRINCIPI GENERALI**

Art 1. Il presente regolamento disciplina la distribuzione e l'uso delle acque irrigue nelle aree servite dal sistema irriguo gestito dal Consorzio, tra gli Utenti inseriti al Catasto Consortile.

Art 2. È facoltà del Consorzio disporre delle acque a favore di Utenti interessati, senza pregiudizio per l'attività agricola. In ogni caso, l'uso irriguo è prioritario: scarseggiando l'acqua per qualsiasi motivo, qualunque altro uso deve cedere ad esso, anche se regolarmente autorizzato.

Art 3. Le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento potranno essere effettuate con delibera del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile. (art. 5 comma 1° - art. 14 lettera h e art 42. come 3°).

Art 4. Il Consorzio RÛ Courtaud nella gestione delle risorse idriche si ispira al principio del risparmio idrico e intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorziati, razionalizzare la distribuzione e limitare lo spreco delle risorse idriche, diminuire i danni provocati da un uso non corretto delle acque.
- favorire l'adozione, anche da parte dei consorziati di misure di conservazione degli impianti irrigui e di risparmio delle risorse idriche.
- soddisfare le esigenze extra-irrigue quando le dotazioni sono disponibili e compatibili con le disposizioni di legge in materia di usi plurimi delle acque.

---

<sup>93</sup> Regolamento per l'uso corretto delle acque irrigue, Approvazione Assemblea Generale, Saint-Vincent, 29 aprile 2007.

Art 5. Gli impianti irrigui consorziali sono costituiti dal complesso delle opere costruite dal Consorzio per derivare, addurre al comprensorio irriguo una data portata idrica, ripartirla tra le varie zone e distribuirla agli utenti.

## **TITOLO 2**

### **GESTIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA**

1. Tutte le opere, le strutture, tubazioni e accessori dell'impianto d'irrigazione a pioggia computerizzate situate all'interno del territorio del consorzio sono di proprietà del CMF RÛ COURTAUD di Saint-Vincent che l'Assemblea Ordinaria dei Consorziati approva per il buon funzionamento del medesimo.
2. I proprietari degli alberi posti a distanza inferiore a cinque metri dell'irrigatore, o che comunque non permettono una regolare irrigazione nel raggio di portata dell'irrigatore dovranno provvedere a loro cura e spese al loro abbattimento.
3. É fatto divieto assoluto di depositare qualsiasi tipo di materiale nei pressi delle RAM (gabbie-settore) e delle colonne porta-irrigatori. Queste ultime dovranno essere mantenute costantemente pulite dalle erbe infestanti.
4. In prossimità di queste strutture è severamente vietato bruciare erbacce e altri materiali.
5. Agli utenti non è mai consentito manomettere o alterare nemmeno temporaneamente gli irrigatori e le apparecchiature degli impianti; esclusivamente dietro regolare richiesta scritta inoltrata al CMF RÛ COURTAUD potranno essere concessi, sussistendone le condizioni di sufficienza idrica complessiva, permessi provvisori per l'irrigazione di orti, vigneti e frutteti. Alla scadenza del permesso sarà cura del beneficiario rimuovere la deviazione e ripristinare a proprie spese l'impianto nell'esatto stato precedente.
6. Tutte le RAM (gabbie-settore) e gli irrigatori dovranno sempre essere agibili e facilmente raggiungibili con mezzi meccanici (trattori, fuoristrada, ecc), onde provvedere con tempestività alle necessarie riparazioni e/o sostituzioni.

7. Ogni anomalia all'impianto riscontrata dagli utenti dovrà essere da questi comunicata con urgenza all'addetto (tecnico del Consorzio) e/o ai membri del Consiglio Direttivo.
8. Ogni anno in primavera verranno resi noti i periodi di fermata degli impianti onde permettere lo sfalcio del foraggio; in questi periodi gli utenti dovranno provvedere alla fienagione entro i termini stabiliti.
9. Nelle superfici comprese nell'impianto d'irrigazione è obbligatorio lo sfalcio.
10. Qualora si rendesse necessario lo spostamento di tubazioni per opere da eseguirsi dai proprietari dei fondi interessati, questi dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo ed ottenere precisa autorizzazione scritta prima dell'inizio dei lavori.

Le spese saranno così ripartite:

  - a. Condotta principale e materiale a carico del Consorzio.
  - b. Scavi necessari e condotte secondarie a carico degli utenti interessati.
11. Nei confronti di colture che arrecano danni all'impianto e alle strutture verranno addebitate le spese sostenute dal Consorzio per il ripristino.

### **TITOLO 3**

#### **GESTIONE ACQUEDOTTI IRRIGUI**

1. Gli acquedotti esistenti o da costruirsi, potranno servire sia fondi prettamente agricoli che terreni di pertinenza di immobili, siano essi con destinazione ad uso civile, artigianale o commerciale.
2. La captazione dell'acqua per mezzo di tubazioni, proveniente da piscine o da condotte forzate, anche già esistenti, avverrà dopo un'attenta analisi tecnica effettuata dal Tecnico del CMF RÛ COURTAUD o da altro Tecnico delegato dal Consorzio.
3. Le spese per la realizzazione della condotta principale di cui all'art 2. saranno sostenute con il concorso economico del CMF RÛ COURTAUD e in parte

dagli Utenti del comprensorio interessato all'acquedotto, nelle misure rispettive che verranno all'uopo stabilite dal Consiglio Direttivo.

4. La condotta principale costituita da tubi, giunti, manicotti, riduzioni, rubinetti e altro materiale di cui all'art. 3, resterà di proprietà del CMF RÛ COURTAUD di Saint-Vincent.
5. La responsabilità del funzionamento della condotta, delle servitù e delle vasche e piscine di carico sarà a carico degli Utenti di quel comprensorio.
6. Il Tecnico del CMF RÛ COURTAUD, o altra persona di fiducia del Consorzio, sovrintenderà alla messa in opera delle condotte irrigue.
7. Il diametro delle tubazioni, o condotte principali e le servitù per le varie utenze, sarà calcolato in base alla capacità della vasca o piscina di carico; dal diametro dell'opera di presa, nonché dalle superficie interessate e dal numero delle utenze servite da quell'acquedotto.
8. Non saranno ammessi innesti su tubature esistenti senza la preventiva autorizzazione scritta del CMF RÛ COURTAUD.
9. Il passaggio e la posa delle tubature dovrà essere facilitato dai proprietari dei fondi su cui, dopo attenta analisi tecnica, si deciderà il percorso. Queste superfici saranno gravate da servitù di acquedotto e di passaggio senza corresponsione di indennità, tenuto conto della reciprocità e del vantaggio generale per gli utenti.
10. I Consorziati hanno l'obbligo di consentire il deflusso delle acque irrigue derivate dalla rete irrigua del Consorzio al fine di consentire la derivazione irrigua anche agli utenti che non hanno i fondi attigui alle reti di distribuzione consorziali.
11. Le opere di presa relative alle singole proprietà dovranno essere facilitate dal possessore del fondo interessato che dovrà altresì permettere ad altri Utenti l'allaccio, in modo da realizzare poche diramazioni sulla condotta principale e numerose su quella secondaria di servizio.
12. Si rammenta che a norma dell'art. 1033 del Codice Civile, il proprietario, o chi per esso, del fondo o dei fondi direttamente serviti dalla rete di distribuzione consorziale, è tenuto a consentire il passaggio delle condutture

necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non direttamente serviti dalla rete.

13. La posa di nuove condotte sarà realizzata con il sistema delle Corvées.
  - a. Tutti gli Utenti del comprensorio interessato dal nuovo acquedotto dovranno partecipare in prima persona al lavoro di posa e messa in opera delle condotte. Potrà essere delegata altra persona. A coloro che non parteciperanno alle Corvées saranno addebitate somme pari al costo della prestazione lavorativa non effettuata.
14. Il Consorzio, attraverso il controllo dei suoi Tecnici, vigilerà che i fondi attraversati non siano danneggiati durante i lavori di posa delle tubazioni.
15. Ad opera realizzata, agli Utenti sarà demandato il compito, in primavera e con il sistema delle Corvées, di rendere operativi gli impianti dopo accurata pulizia delle vasche o piscine di captazione; gli stessi Utenti dovranno provvedere in autunno a tutte le opere di svuotamento, sia dell'invaso di captazione che delle condotte.
16. Gli Utenti dovranno avere la massima cura degli impianti e delle strutture a loro affidate nonché di tutto il materiale necessario al buon funzionamento dell'acquedotto.
17. La manutenzione ordinaria degli acquedotti rurali sarà a carico degli utenti (carico e scarico degli impianti, pulizia delle vasche e eventuali sostituzioni di elementi danneggiati dal gelo); per le manutenzioni ordinarie ogni comprensorio dovrà organizzarsi autonomamente. Gli interventi straordinari saranno invece a carico del Consorzio.
18. Le superfici di terreni interessate da questi acquedotti saranno soggette a ruoli e a contribuzione; questi importi saranno calcolati al metro quadrato e il relativo importo sarà quantificato al Direttivo del CMF RÛ COURTAUD; tutti gli Utenti potranno prendere visione delle tabelle nell'Ufficio del Consorzio.
19. Le opere di presa dovranno poter essere facilmente ispezionabili dal tecnico del Consorzio, il quale avrà sempre il diritto di accedere al relativo fondo.

## **TITOLO 4**

### **SANZIONI**

1. La mancata ottemperanza delle norme del presente regolamento che prescrivono divieti agli utenti comporterà agli stessi l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 50,00 previa iscrizione nei ruoli consortili. La medesima sanzione troverà applicazione qualora perduri da parte dell'utente, nonostante la ricezione di apposita diffida ad adempiere da parte del Consorzio, l'inosservanza di obblighi posti dalle norme del presente regolamento. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 42, 4° comma dello Statuto Consortile.
2. La violazione dell'art. 42, 1° comma dello Statuto e dell'art. 16 del presente regolamento, determineranno la sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Riferimenti Statuto del Consorzio

Art. 5 - comma 1.

L'utilizzazione delle opere di miglioramento fondiario e le gestioni speciali assunte dal consorzio sono disciplinate da appositi regolamenti approvati dalla assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo.

Art. 14 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo -

- lettera h - proporre all'Assemblea i regolamenti di cui all'art. 5
- lettera w- fissare le penalità per le infrazioni statutarie e dei regolamenti interni.

Art. 42 - Opere Consortili.

- 1) Il Consorzio e i consorziati hanno l'obbligo di mantenere in buono stato tutte le opere consortili.

- 2) Nessuna modifica può essere fatta al piano tecnico senza una preventiva deliberazione del consiglio direttivo.
- 3) Ove ritenuto opportuno, il consiglio direttivo delibera un regolamento che disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere consortili.
- 4) Il consorzio si riserva di agire per il risarcimento dei danni nei confronti di tutti coloro che, consorziati o meno che siano, danneggino le opere consorziali, derivino abusivamente le acque consorziali, ne provochino o ne favoriscano la dispersione o la deviazione, o manomettano gli impianti. Il consorzio, in tali casi, si riserva altresì di provvedere d'ufficio alla esecuzione dei lavori occorrenti per ripristinare il buono stato delle cose, con rivalsa nei confronti del responsabile mediante l'imposizione di un contributo suppletivo. Il responsabile può evitare tali conseguenze ripristinando direttamente lo stato delle cose, previa autorizzazione e sotto sorveglianza e collaudo del consorzio.

Ai miei genitori,  
spero di avervi reso orgogliosi di me oggi.

A mia sorella,  
per avermi sostenuta sempre.

A Lina,  
la mia stella guida  
che mi guarda da lassù.

## BIBLIOGRAFIA

---

- World Commission on Environment and development, *Our common future*, 1987
- R. Louvin, *Il governo comunitario delle acque montane*, in R. Louvin (cur.) *Mondi montani da governare*, Aracne, Roma, 2017, pp. 115-134
- Centre culturel de Challand-Saint-Anselme, *Le Rû Courthod*, recueil de textes, Aosta, 1986
- R. Cossard, *Il ru Courtaud, un'opera titanica che rinasce*, in *le messenger valdôtain: almanach illustré*, Aoste: imprimerie catholique, 1912
- Vauterin G., *Gli antichi rû della Valle d'Aosta profilo storico, tecnico e ambientale dei canali irrigui in una regione di montagna*, Le Château, Aosta, 2007.
- Barocco, Jean - Rivolin, Joseph-Gabriel - Gai, Luigi, *Autour des rus : notes à servir pour l'étude de l'ancien réseau d'irrigation de la Vallée d'Aoste*, in *Archivum Augustanum*
- *Rus et barrages: uomini, acque, capitali nella storia della Valle d'Aosta contemporanea*, di Roberta Rio, Quart : Musumeci, 2001
- Grimod, Guy - Voulaz, Jean-Auguste - Lexert, Pierre, *Aperçus sur les rus valdôtains*, in *Le monde alpin et rhodanien : revue régionale d'ethnologie*
- Vauterin, Jean-Victor - Rosset, Sergio, *Valorisation des sentiers longeant les rus* in *Le flambeau : bulletin du Comité des traditions valdôtaines : revue trimestrielle*
- Bréan, Joseph, *Anciens rus de la Vallée d'Aoste ; La charte des franchises de la Vallée d'Aoste*, Aoste : Imprimerie valdôtaine, 1950
- Vauterin, Giovanni, *Les rus de la Vallée d'Aoste* in *Colloque international (Sion; 2010). Les bisse: économie société, patrimoine : actes du Colloque international, sous la direction scientifique de Stéphane Nahrath, Jean-Henry Papilloud, Emmanuel Reynard*
- Fels, Hans R. von, *Les rus de la Vallée d'Aoste : le canal d'Ayas*, Marguerettaz, 1962, Aoste

- Gerbore, Ezio Emerico, Les rus de la Vallée d'Aoste au Moyen Age in Colloque international sur les bisces (Sion; 1994)
- Mandrile, Giampaolo, Usi storici e attuali dei rus nei comuni di Brusson e Champoluc (Val d'Ayas, Aosta), tesi di laurea, relatore: Andrea Giordano ; correlatore Emmanuel Reynard
- Gerbore, Ezio Emerico - Rio, Roberta, Les eaux : rus et barrages, in Le territoire au cours du millénaire
- H. D'Herin, Le acque, in P. Costanzo, R. Louvin, L. Trucco, Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Torino, Giappichelli, 2020
- A. Crosetti, F. Fracchia, R. Ferrara, N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell'ambiente, Laterza, Bari, 2018
- Parlamento europeo e Consiglio europeo, Direttiva 2004/35/CE, Bruxelles, 21 aprile 2004
- Parlamento europeo e Consiglio europeo, Direttiva 2000/60/CE, Bruxelles, 23 ottobre 2000
- Parlamento europeo e Consiglio europeo, Regolamento 1119/2021, Bruxelles, 30 giugno 2021
- Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata), Gazzetta ufficiale Unione Europea, 26/10/2012
- ISTAT, Relazione "Cresce la preoccupazione per i cambiamenti climatici e l'effetto serra", Roma, 2021
- ISTAT, Rapporto SDGSs 2023 "Informazioni statistiche per l'agenda 2023 in Italia", Roma, 2023
- Commissione europea, Piano per la salvaguardia delle risorse idriche europee, Bruxelles, 14/11/2012
- ISTAT, Report "Restano elevate le perdite idriche nella rete di distribuzione", 21/03/2023, Roma
- Parlamento italiano, Legge numero 36 del 5 gennaio 1994, Roma
- P. Ronchetti, "Diritto e legislazione turistica", Zanichelli, Quinta edizione 2022
- Corte Costituzionale, Sentenza numero 210/1987, Roma, 1987

- Corte Costituzionale, Sentenza numero 641/1987, Roma, 1987
- Louvin, Roberto, Aqua æqua : dispositivi giuridici, partecipazione e giustizia per l'elemento idrico, Torino : Giappichelli, 2018
- Schirpke U., Marino M., Marucci A., Palmieri M., "Positive effects of payments for ecosystem services on biodiversity and socio-economic development: examples from Natura 2000 sites in Italy"
- Nouveau Dictionnaire de Patois Valdostain, A. Chenal, R. Vautherin, Aosta 1968
- Regolamento per l'uso corretto delle acque irrigue, Approvazione Assemblea Generale, Saint-Vincent, 29 aprile 2007

## SITOGRAFIA

---

- <https://www.italia.it/>
- <https://www.lovevda.it>
- <https://www.regione.vda.it/>
- [HomePage - ONU Italia \(unric.org\)](#)
- <https://www.agenziacoesione.gov.it/comunicazione/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/>
- <https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2020/04/agenda-2030-card-17-goals.pdf>
- <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2012:0673:FIN>
- <https://eur-lex.europa.eu/IT>
- <https://www.anbi.it>
- <https://www.contrattidifiume.it/it/contratti-di-fiume/>
- <https://www.cvaspa.it/>
- <https://www.bimvda.it>

## INDICE DELLE FIGURE

---

- Figura 1: 17 Sustainable Development Goals, SDG'S, Agenda 2030.
- Figura 2: Tabella 6.1- Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima.
- Figura 3: Tabella 14.1- Elenco delle misure statistiche diffuse dall'Istat, tassonomia rispetto agli indicatori SDGs, variazioni rispetto all'anno precedente e a 10 anni prima.
- Figura n°4: rappresentazione grafica delle società partecipate da parte della Regione Valle d'Aosta, dal sito <https://www.regione.vda.it/>, sezione amministrazione trasparente .
- Figura n°5: grafico partecipazioni Finaosta al 31/12/2021 dal sito <http://www.finaosta.com/finaosta/>, sezione "Gruppo".
- Figura n°6: rappresentazione grafica dei tre sub-scenari, Piano di tutela delle acque.
- Figura n°7: Tabella, individuazione delle variabili scenario di riferimento, Piano di tutela delle acque.
- Figura n°8: Valutazione sulla qualità delle acque, Piano di tutela delle acque.
- Figura n°9: cartina della Val d'AYas.
- Figura n°10: cartina Ru Courtaud, Consortium d'amélioration foncière "RU COURTAUD"
- Figura n°11: Trascrizione dell'atto di infeudazione del Rû Courtaud ad opera del paleografo Forte G., p. 13.
- Figura n°12: La répartition des Eaux du Canal Ayas, 1433, Les Rus de la Vallée d'aoste, Hans von Fels
- Figura n°13: il registro di utilizzo dell'acqua
- Figura n°: 14 Dépliant progetto "Le Rû retrouvé"